AVVISO n.15299	19 Ottobre 2010	SeDeX − INV. CERTIFICATES

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto dell'Avviso	:	DEUTSCHE BANK
Oggetto	:	Inizio negoziazione 'Investment Certificates − Classe B' 'DEUTSCHE BANK' emessi nell'ambito di un Programma

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

Strumenti finanziari:	**Bonus Cap Certificates su Indici Azionari**
Emittente:	DEUTSCHE BANK

Rating Emittente:

Società di rating	Long term	Data report
Moody's	Aa1	19/11/2009
Standard & Poor's	A+	11/02/2010
Fitch	AA-	02/10/2009

Oggetto:	**INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA**
Data di inizio negoziazioni:	**20/10/2010**
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX “Investment Certificates - Classe B”
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l’orario stabilito dall’art. IA.5.1.5 delle Istruzioni
Operatore incaricato ad assolvere l’impegno di quotazione:	Deutsche Bank A.G. Member ID Specialist: MM2690

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

Bonus Cap Certificates su Indici Azionari

Tipo di liquidazione:	monetaria
Modalità di esercizio:	europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 20/10/2010, gli strumenti finanziari "Bonus Cap Certificates su Indici Azionari" (vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives) verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:
- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei securitised derivatives;
- Estratto del prospetto di quotazione dei Securitised Derivatives

Num. Serie	Codice Isin	Local Market TIDM	TIDM	Short Name	Long Name	Sottostante	Data Scadenza	Parità	Quantità	Lotto Negoziazione	EMS	Prima Barriera	Cap	Bonus/Strike %	Cap %	Livello Iniziale
1	DE000DE3EDD4	DE3EDD	X6KA	DE3EDDEUS50BON	DBEUS50CCPBON125%CB1366,45E131014	Eurostoxx 50	13/10/14	0,036591	100000	1	25	1366,45	3826,07	125	140	2732,91

Deutsche Bank

PROGRAMMA *DB BONUS CERTIFICATES*

CONDIZIONI DEFINITIVE

per l'ammissione a quotazione di

EURO BONUS CAP CERTIFICATES

SU INDICE EUROSTOXX50

(ISIN: DE000DE3EDD4)

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente documento integra il, e va letto congiuntamente al, Prospetto di Base depositato presso CONSOB in data 5 novembre 2009 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 9093564 del 4 novembre 2009 (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa e Documento di Registrazione - quest'ultimo depositato presso la Consob in data 2 luglio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010, come modificato dal supplemento al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 8 ottobre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10082352 del 6 ottobre 2010 (il "**Supplemento al Documento di Registrazione**")), come modificato ed integrato dal supplemento al Prospetto di Base depositato presso CONSOB in data 2 luglio 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10058290 del 29 giugno 2010 (il "**Supplemento ai Prospetti di Base datato 2 luglio 2010**"), e dal supplemento ai Prospetti di Base depositato presso la CONSOB in data 8 ottobre 2010, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 10082352 del 6 ottobre 2010 (il "**Supplemento ai Prospetti di Base datato 8 ottobre 2010**") e di ogni ulteriore supplemento al Documento di Registrazione di volta in volta pubblicato (congiuntamente i "**Supplementi ai Prospetti di Base**").

Il Prospetto di Base, come modificato e integrato dai Supplementi ai Prospetti di Base, è disponibile sul sito internet www.x-markets.it).

Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione presso il mercato regolamentato *securitised derivatives exchange* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates* di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX") dei *certificates* oggetto del Programma "*DB Bonus Certificates*" in data 1 agosto 2008 con provvedimento n. 5985.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a Borsa Italiana S.p.A. in data 19 ottobre 2010 e alla Consob in data 19 ottobre 2010 e sono pubblicate sul sito internet www.x-markets.it dal 20 ottobre 2010.

Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione alla quotazione ufficiale di borsa degli strumenti finanziari oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data 15 ottobre con provvedimento n. LOL-000526.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente le presenti Condizioni Definitive unitamente al Prospetto di Base (comprensivo di Nota di Sintesi, Nota Informativa, e Documento di Registrazione) al fine di ottenere una completa e dettagliata informativa relativamente all'Emittente e alla quotazione, prima di qualsiasi decisione sull'investimento. A tal riguardo si precisa che il Prospetto di Base è disponibile sul sito internet www.x-markets.it.

Deutsche Bank

1. Definizioni

Salvo ove diversamente indicato, nelle presenti Condizioni Definitive i termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato agli stessi attribuito nel Regolamento dei *DB Bonus Certificates* contenuti nella Nota Informativa del Prospetto di Base.

2. Fattori di rischio

***Descrizione sintetica delle caratteristiche essenziali degli Euro Bonus CAP Certificates* (di seguito anche i *"Certificates" o "DB Bonus Certificate"*)**

I *DB Bonus Certificates* emessi nell'ambito del Programma sono del tipo *Euro Bonus CAP Certificates* e sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata. Essi sono certificati del tipo *investment certificates*, che conferiscono al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente alla scadenza un determinato Importo di Liquidazione che dipende oltre che dall'andamento del Sottostante, dal verificarsi o meno del c.d. "Evento Barriera".

La *performance* del Sottostante è calcolata come la variazione del valore dell'attività sottostante alla Data di Valutazione ("Livello di Riferimento Finale") rispetto al valore rilevato alla Data di Determinazione ("Livello di Riferimento Iniziale).

I *Certificates* non offrono alcun rendimento garantito.

Gli *Euro Bonus CAP Certificates* danno diritto al pagamento dell'Importo di Liquidazione determinato in diversi scenari come segue:

(i) nell'ipotesi in cui non si verifichi un Evento Barriera, ossia qualora anche una sola volta nel corso della durata del *Certificate* (c.d. "Periodo di Osservazione"), il valore del Sottostante non raggiunga o vada al di sotto di un determinato valore (c.d. "Livello Barriera"), permettono al Portatore di partecipare alla *performance* positiva del Sottostante (pari al rialzo registrato dal Sottostante alla scadenza rispetto il Livello di Riferimento Iniziale), con possibilità di ottenere almeno un rendimento minimo (calcolato in funzione della c.d. "Percentuale *Bonus*"),

(ii) nel caso in cui si verifichi un Evento Barriera, ossia qualora il valore del Sottostante raggiunga o vada al di sotto del Livello Barriera anche una sola volta nel corso del Periodo di Osservazione o solo alla Data di Osservazione, l'investimento nei *Bonus Certificates* sarà equivalente ad un investimento diretto nel Sottostante, esponendo il Portatore a eventuali perdite o guadagni fatte registrare dal Sottostante.

In tale ultimo scenario potrà anche verificarsi una *performance* positiva nel caso di un rialzo del Sottostante rispetto al rispettivo Livello di Riferimento Iniziale. Nell'eventualità che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, il valore del *Bonus Certificate* sarà pari a zero.

Il Portatore deve tenere presente la caratteristica CAP del *Certificate*. Pertanto, negli scenari di cui sopra, qualora la *performance* positiva del Sottostante a scadenza sia pari o superiore ad un livello predeterminato, il cosiddetto *CAP*, il rendimento del *certificate* non potrà superare un determinato importo fisso (c.d. Importo Massimo) calcolato in funzione di una percentuale stabilita dall'Emittente al momento dell'emissione (c.d. Percentuale CAP).

In particolare, il CAP si applicherà al caso di *performance* positiva che si realizzi in qualunque caso, a prescindere dal verificarsi o meno di un Evento Barriera.

I Certificates oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono di tipo "non quanto" (anche, "Euro") (***Euro Bonus CAP Certificates***). I Certificates di tipo "*non-quanto*", il cui Sottostante sia espresso in una valuta ("Valuta di Riferimento") diversa dall'Euro ("Valuta di Liquidazione"), sono soggetti al rischio di cambio, in quanto (i) l'Importo di Liquidazione, nel caso di Sottostante singolo, o (ii) il Livello di Riferimento, se il Sottostante è un Paniere, dovranno essere convertiti nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio. Per ulteriori informazioni, si rinvia al paragrafo 2.2.1 "Rischio di Cambio specifico relativo agli *Euro Bonus Certificates*" della Nota Informativa. Si segnala, infine, che il suddetto rischio di cambio potrà avere un effetto sul rendimento dei *Certificates*, nel senso di incrementarne o ridurne sia le *performance* positive che quelle

negative (fino a neutralizzarle completamente), come meglio specificato al paragrafo 2.2.2 "Rischio di perdita del capitale investito" della Nota Informativa.

In breve, il rischio di cambio dipende dalle fluttuazioni del Tasso di Cambio di volta in volta applicato, che possono comportare un aumento o una diminuzione del prezzo del *certificate*. Infatti, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro - ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro - il prezzo del *certificate* aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro - ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro - il prezzo del *certificate* diminuirà.]

Alla luce di quanto sopra, nella valutazione dell'investimento particolare importanza riveste, tra l'altro, il valore al quale è fissato alla Data d'Emissione il Livello Barriera rispetto al Livello di Riferimento Iniziale e la Percentuale Bonus nonché la Percentuale Cap. Occorre tenere altresì in considerazione il Multiplo, che rappresenta la porzione di Sottostante controllata dal *certificate* e l'eventuale Tasso di Cambio, nel caso di *Euro Bonus Certificates*.

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa.Per una migliore comprensione dello strumento finanziario si fa rinvio (i) per esplicitare gli scenari di rendimento, al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei DB Bonus Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa, (ii) per la descrizione del cosiddetto *unbundling* delle varie componenti opzionarie costitutive dei *Bonus Certificates,* al sottoparagrafo "*Valore teorico dei DB Bonus Certificates e Scomposizione del Prezzo*" della Nota Informativa.

2.1 Avvertenze generali

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati alla sottoscrizione, acquisto e/o vendita dei *certificates* di tipo *DB Bonus Certificates* oggetto del Prospetto di Base ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente le ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente come incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute, nonché le informazioni sul singolo Sottostante emesso nelle Condizioni Definitive.

I *DB Bonus Certificates,* in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

Tale rischiosità implica che l'investitore può non recuperare in tutto o in parte il capitale investito nei *DB Bonus Certificates* alla scadenza (si veda, di seguito, il paragrafo 2.2.2 "*Rischio di perdita del capitale investito*" della Nota Informativa).

È, quindi, necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Nel caso in cui un acquirente dei *DB Bonus Certificates* finanzi la sottoscrizione o l'acquisto degli stessi con un prestito, costui non soltanto deve sopportare qualunque perdita subita, qualora il prezzo di mercato dei *DB Bonus Certificates* abbia una *performance* inferiore rispetto alle sue previsioni, ma deve anche ripagare il prestito maggiorato degli interessi. Si consiglia ai potenziali investitori di non presupporre di essere in grado di utilizzare i guadagni ottenuti dai *DB Bonus Certificates* per la restituzione del prestito o il pagamento degli interessi.

I *DB Bonus Certificates* non forniscono il pagamento di interessi o dividendi e non generano un'entrata corrente. Le potenziali diminuzioni del prezzo dei *DB Bonus Certificates* non possono essere compensate con altri guadagni provenienti dagli stessi. Si raccomanda al potenziale investitore di considerare, prima della sottoscrizione o dell'acquisto, se la sua condizione finanziaria sia tale da consentirgli la restituzione di qualunque prestito o esecuzione dei pagamenti degli interessi, con breve preavviso, in caso di perdite piuttosto che di guadagni. I potenziali investitori che intendano sottoscrivere o acquistare i *DB Bonus Certificates* a fini di copertura contro rischi di mercato associati al Sottostante, dovrebbero essere a conoscenza

della complessità di una strategia di copertura del genere. Il valore ed i termini dei *DB Bonus Certificates*, ad esempio, ed il valore del Sottostante potrebbero non correlarsi perfettamente.

Si consideri che, in generale, l'investimento nei *certificates* non è adatto per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *certificates* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *certificates* sono determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *certificates* e il Sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *DB Bonus Certificates* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *certificates* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante. Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *certificates*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, **(i)** l'opportunità di un investimento nei *DB Bonus Certificates,* anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale, **(ii)** le informazioni fornite nel presente documento, nonché **(iii)** la tipologia del Sottostante.

I *DB Bonus Certificates* sono strumenti finanziari derivati che incorporano diritti di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni. Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare le opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*call* e *put*). Le opzioni *call* conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. Viceversa un opzione *put* da diritto all'acquirente di vendere alla scadenza (stile europeo) una determinata attività ad un prezzo prefissato. L'acquisto di opzioni è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto delle opzioni (c.d. "premio").

2.2 Fattori di rischio connessi ai Certificates

2.2.1 Rischio di cambio specifico relativo ai *Bonus Certificates* di tipo *Euro*

L'investimento negli *Euro Bonus CAP Certificates* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. La Valuta di Riferimento del Sottostante può essere, infatti, diversa dall'Euro, che rappresenta la Valuta di Liquidazione dei *Certificates*; in questo caso, il calcolo dell'Importo di Liquidazione terrà conto della conversione nella Valuta di Liquidazione sulla base del relativo Tasso di Cambio o Tasso di Cambio del Componente del Paniere.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). L'influenza di tali fattori sull'andamento dei tassi di cambio saranno maggiori nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente. Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore degli *Euro Bonus CAP Certificates*. In particolare, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento si apprezza rispetto all'Euro – la valuta nella quale è corrisposto l'Importo di Liquidazione – ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità maggiore di Euro, il prezzo del certificate aumenterà. Viceversa, se a parità di altre condizioni la Valuta di Riferimento del Sottostante si deprezza rispetto all'Euro, ossia per acquistare un'unità della Valuta di Riferimento occorrerà una quantità minore di Euro, il prezzo del certificate diminuirà.

Tali fluttuazioni possono anche vanificare eventuali rendimenti positivi dei *Certificates*, così come ridurre eventuali andamenti negativi.

Per esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei DB Bonus Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.2 Rischio di perdita del capitale investito

Nella sola ipotesi in cui il valore del Sottostante raggiunga o risulti inferiore al Livello Barriera **almeno una volta** nel corso del Periodo di Osservazione, l'investimento in *DB Bonus Certificates* sarà equivalente ad un investimento diretto nel Sottostante, esponendo così il Portatore a eventuali perdite o guadagni fatte registrare dall'attività sottostante. Di conseguenza, se la *performance* del Sottostante a scadenza risulti negativa, l'investimento nei *DB Bonus Certificates* è soggetto al rischio di perdita del capitale investito.

Nell'eventualità che il valore del Sottostante alla Data di Valutazione sia pari a zero, il valore del *DB Bonus Certificate* sarà pari a zero. Più alto sarà fissato il rispettivo Livello Barriera più alta sarà la possibilità che si verifichi l'Evento Barriera con conseguente possibilità di perdita del capitale investito.

Si segnala, inoltre, che il rischio di perdita del capitale investito è anche influenzato dal tasso di cambio applicato nel caso in cui la Valuta di Riferimento del Sottostante sia diversa dall'Euro. In tale ipotesi, qualora l'andamento sfavorevole del tasso di cambio sia tale da neutralizzare il rendimento positivo ottenibile dal *Certificate*, l'investitore potrà subire una perdita anche in caso di andamento favorevole del Sottostante. A tale riguardo, per ulteriori esemplificazioni, si rinvia al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei DB Bonus Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.3 Rischio connesso al verificarsi dell'Evento Barriera

Il Portatore deve tenere presente che nel caso in cui si verifichi l'Evento Barriera i *DB Bonus Certificates* non offrono più la possibilità di ottenere il rendimento minimo garantito (calcolato in funzione della c.d. Percentuale *Bonus*), esponendo l'investitore all'andamento del Sottostante.

Il verificarsi dell'Evento Barriera sarà valutato sulla base della definizione di Evento Barriera contenuta nell'articolo 1.1 del "Regolamento dei Deutsche Bank *DB Bonus Certificates*" di cui alla sezione VI del Prospetto di Base.

In particolare, esso sarà osservato nel corso del Periodo di Osservazione, che coincide con la durata del *Certificate*. Al riguardo, il Portatore deve tenere presente che le probabilità che il Livello Barriera venga toccato e quindi si verifichi un Evento Barriera saranno maggiori rispetto all'ipotesi di osservazione ad una singola data.

Il verificarsi dell'Evento Barriera sarà valutato sulla base del Livello di Riferimento del Sottostante e quindi una sola volta in ciascun giorno del Periodo di Osservazione.

Il Portatore deve considerare che il verificarsi dell'Evento Barriera dipende anche dalla volatilità del Sottostante, ossia dalla frequenza e intensità delle fluttuazioni del valore del Sottostante durante la vita dei *Bonus Certificates*, più alta sarà la volatilità maggiore sarà la probabilità che il valore del Sottostante tocchi il Livello Barriera e si realizzi perciò un Evento Barriera. Si segnala peraltro che in condizioni di mercato particolarmente instabili in generale la volatilità sarà maggiore.

2.2.4 Rischio connesso alla presenza del CAP

Il Portatore deve tenere presente che l'Importo di Liquidazione non potrà superare un certo ammontare prefissato, pari all'Importo Massimo (ossia al prodotto tra CAP, Multiplo e il Lotto Minimo di Esercizio). In tale ipotesi, il Portatore parteciperà solo parzialmente alla eventuale *performance* positiva del Sottostante, ottenendo un rendimento rispetto al proprio investimento iniziale essenzialmente pari all'Importo Massimo (attualizzato per il Multiplo), senza pertanto conseguire i benefici connessi all'eventuale rialzo del Sottostante ulteriore rispetto al CAP.]

2.2.5 Rischio di prezzo - Valore del Sottostante ed altri elementi che determinano il valore dei *DB Bonus Certificates*

Dal momento che i *DB Bonus Certificates* sono costituiti da una combinazione di più opzioni (come meglio descritto nel paragrafo relativo alle esemplificazioni), il Portatore deve tenere presente che il valore dei *DB Bonus Certificates* dipende dal valore di ciascuna opzione componente il *Certificate*.

L'andamento del valore delle singole componenti opzionarie (e quindi dei *DB Bonus Certificates*) dipende in misura significativa dal valore del Sottostante al quale i *DB Bonus*

Certificates sono correlati, nonché dalla volatilità del Sottostante, dalla durata residua delle opzioni, dal livello dei tassi di interesse del mercato monetario, dai dividendi attesi (in caso di Sottostante costituito da azioni o indici azionari).

A parità di altri fattori che hanno influenza sul prezzo dei *DB Bonus Certificates*, in linea teorica, un aumento del valore del Sottostante dovrebbe determinare un aumento del prezzo dei *DB Bonus Certificates* (e viceversa in caso di diminuzione). Altresì, il verificarsi dell'Evento Barriera prima della scadenza potrebbe avere un effetto negativo sul prezzo del *DB Bonus Certificate*. Tale relazione non è certa in quanto l'effetto sul prezzo dei *DB Bonus Certificates* è dato dalla struttura opzionaria implicita, considerando anche la possibilità o meno del verificarsi dell'Evento Barriera durante la vita del *Certificate*.

Tale andamento del Sottostante ha un impatto sul prezzo dei *DB Bonus Certificates* anche nel caso del verificarsi dell'Evento Barriera, in presenza del quale si verifica il disattivarsi di alcune opzioni comprese nella struttura del *Certificate* e determina l'abbassamento del prezzo dei *DB Bonus Certificates*.

Il valore del Sottostante può variare nel corso del tempo e può aumentare o diminuire in dipendenza di una molteplicità di fattori incluse le operazioni societarie, la distribuzione di dividendi, i fattori microeconomici e le contrattazioni speculative. Si segnala che l'impatto di tali fattori potrebbe essere maggiore nel caso in cui il Mercato di Riferimento del Sottostante sia localizzato in un paese emergente.

I dati storici relativi all'andamento del Sottostante non sono indicativi delle sue *performance* future. Cambiamenti nel valore del Sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *DB Bonus Certificates*, ma non è possibile prevedere se il valore del Sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

In ultima analisi, si può affermare che il valore dei *DB Bonus Certificates* non è determinato unicamente dalle variazioni nel valore del Sottostante o, qualora rilevante, dei tassi di cambio. Sarà altresì influenzato da altri fattori che comprendono, tra gli altri, la durata residua (che potrebbe essere ridotta dall'Emittente al verificarsi di determinate circostanze tramite una comunicazione di annullamento - si vedano al riguardo i successivi paragrafi "*Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità*", "*Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali – misure che l'Emittente può adottare*" e "*Rischio di annullamento dei DB Bonus Certificates a seguito di Eventi Rilevanti*"), il livello generale del tasso di interesse, la volatilità del Sottostante, le attività commerciali dell'emittente del Sottostante, le contrattazioni speculative ed altri fattori. Si veda al riguardo la descrizione delle caratteristiche salienti dei *DB Bonus Certificates* contenute nella Nota Informativa e le simulazioni relative al valore dei *DB Bonus Certificates* al variare del valore del Sottostante di cui al paragrafo 2.3 "*Esemplificazioni del funzionamento dei DB Bonus Certificates ed esempi delle variazioni di valore dell'investimento*" della Nota Informativa.

2.2.6 Rischio connesso alla coincidenza della Data di Valutazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un titolo azionario ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che la Data di Valutazione possa essere fissata in prossimità o in coincidenza di una data di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario sottostante.

In tale circostanza, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste – a parità delle altre condizioni – ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore dell'attività sottostante rilevato alla Data di Valutazione (il Livello di Riferimento Finale) potrà risultare negativamente influenzato, dando luogo a minori rendimenti, nel caso di performance positiva del Sottostante superiore al Livello di Riferimento Iniziale.

Nei limiti di quanto ragionevolmente prevedibile in fase di strutturazione dei *DB Bonus Certificates*, la Data di Valutazione sarà fissata in modo da evitare, per quanto possibile, che la stessa coincida o sia in prossimità ad una delle date di stacco dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli componenti l'indice azionario.

2.2.7 Rischio di possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

Il Regolamento indica le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, a seconda del relativo Sottostante e a seconda del verificarsi di determinati eventi, l'Agente di Calcolo può rettificare i termini e le condizioni del Regolamento.a seconda che un Evento di Turbativa del mercato o un Evento Rilevante si verifichi (i) prima dell'emissione nell'ipotesi di sollecitazione al pubblico, alla Data di Determinazione o (ii) alla Data di Valutazione. **Per una descrizione delle misure che l'Emittente può adottare si rinvia al suddetto articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento.**

2.2.8 Rischio di annullamento dei *DB Bonus Certificates* a seguito di Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi relativi al Sottostante e indicati come Eventi Rilevanti, a seconda dei relativi Sottostanti, nell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto del Regolamento, l'Agente di Calcolo potrà, in alcuni casi, annullare i *DB Bonus Certificates*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *DB Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato del *DB Bonus Certificate*, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

2.2.9 Rischio Liquidità

I *DB Bonus Certificates* sono normalmente destinati alla quotazione presso il mercato regolamentato dei *securitised derivatives* – Mercato SeDeX, segmento *investment certificates*, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"). In particolare, l'Emittente potrà, con riferimento a ciascuna Serie (i) richiedere l'ammissione a quotazione presso il SeDeX, senza tuttavia garantire che essa sarà ammessa a quotazione in tale mercato, (ii) procedere all'offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie e, successivamente, richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX o (iii) procedere alla sola offerta in sottoscrizione al pubblico della Serie senza richiedere l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX (nel caso in cui il Sottostante sia costituito da un indice di fondi non verrà comunque richiesta l'ammissione a quotazione sul SeDeX dei *DB Bonus Certificates*).

Nel caso di quotazione sul SeDeX, l'Emittente nell'esercizio delle sue funzioni di Specialista dei *DB Bonus Certificates*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 4.2.10 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"), che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (obblighi di *spread*) indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.(le "**Istruzioni di Borsa**"), per un quantitativo minimo almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni di Borsa i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici comparti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione del Sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Nelle ipotesi in cui i *DB Bonus Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, si segnala che il rischio di liquidità per il Portatore sarà maggiore rispetto al caso di ammissione a quotazione. Tale rischio potrebbe implicare (i) maggiori difficoltà per il disinvestimento da parte del Portatore, anche in relazione alla più complessa individuazione di una controparte di mercato, e/o (ii) condizioni più onerose per il disinvestimento medesimo e/o (iii) maggiori difficoltà nella determinazione del valore del *Certificate*. In conseguenza di tali difficoltà l'investitore potrebbe non riuscire a vendere il *Certificate* prima della Data di Scadenza.

Si segnala, peraltro, che nella suddetta ipotesi in cui i *DB Bonus Certificates* non siano quotati presso il SeDeX o altri mercati regolamentati, l'Emittente potrà porre in essere attività di sostegno della liquidità dei *DB Bonus Certificates* tramite proposte di riacquisto dei *Certificates* stessi rivolte a, ed eseguite con, gli intermediari collocatori. Al riguardo, si precisa che i Portatori potranno dunque rivolgersi all'intermediario che ha effettuato il collocamento al fine di procedere alla negoziazione dei *Certificates*; nello svolgimento di tale attività, l'intermediario applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato. Al riguardo si precisa che i *Certificates* potranno essere negoziati rivolgendosi all'intermediario che ha effettuato il collocamento, il quale applicherà la propria "*execution policy*" per la negoziazione dei *certificates* non quotati su un mercato regolamentato.

2.2.10 Rischio relativo a costi, commissioni e spese

Si segnala che potrebbero essere previste commissioni implicite di collocamento percepite dai Collocatori, che verranno indicate nelle Condizioni Definitive. **Tali eventuali commissioni o costi impliciti potrebbero comportare un onere comparativamente alto, riducendo in tal modo ed in maniera potenzialmente significativa l'Importo di Liquidazione e/o il prezzo di mercato dei *DB Bonus Certificates*.** Oltre a tali commissioni implicite di collocamento possono essere sostenuti altri costi operativi, comunque non applicati e non percepiti dall'Emittente, in connessione alla sottoscrizione – di cui sarà data informativa nelle Condizioni Definitive – nonché alle successive eventuali operazioni di acquisto o vendita dei *DB Bonus Certificates*. Si consiglia pertanto agli investitori di informarsi sui costi aggiuntivi che potrebbero essere sostenuti in dipendenza della sottoscrizione, dell'acquisto o della vendita dei *DB Bonus Certificates*.

2.2.11 Rischio Emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *DB Bonus Certificates* è soggetto al rischio Emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solvibilità, non sia in grado di corrispondere l'Importo di Liquidazione dei *DB Bonus Certificates* alla scadenza. Si invitano gli investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione per una descrizione dell'Emittente ed in particolare le avvertenze ivi contenute.

In merito alla corresponsione dell'ammontare dovuto in relazione ai *DB Bonus Certificates* gli investitori possono fare affidamento sulla solvibilità dell'Emittente senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, il Portatore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

2.2.12 Rischio di sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire **(i)** a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *DB Bonus Certificates*, una società allo stesso collegata o da questo controllata ("Sostituto"), a condizione, tra l'altro, che le obbligazioni assunte dal Sostituto in relazione ai *Certificates* siano garantite in modo irrevocabile e incondizionato dall'Emittente e **(ii)** l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si vedano, per maggiori dettagli, gli articoli 5 e 8 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.13 Rischio di estinzione anticipata e rimborso per illegalità o impossibilità

Nel caso in cui l'Emittente rilevi che, l'adempimento delle obbligazioni relative ai *DB Bonus Certificates* e/o il mantenimento dei relativi contratti di copertura sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *DB Bonus Certificates*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *DB Bonus Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *DB Bonus Certificate* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali del Regolamento (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 2 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.14 Rischio di modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'articolo 5.4 delle Condizioni Generali del Regolamento).

2.2.15 Rischio di restrizioni alla libera negoziabilità

I potenziali investitori nei *DB Bonus Certificates* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

Esistono delle restrizioni alla libera negoziabilità dei *DB Bonus Certificates* negli Stati Uniti e nei confronti dei cittadini statunitensi. Si veda per maggiori informazioni il paragrafo 4.1.10 della Nota Informativa.

2.2.16 Rischio di imposizione fiscale

L'Importo di Liquidazione di volta in volta dovuto al Portatore potrà essere gravato da oneri fiscali nella misura applicabile al relativo Portatore, come meglio descritto al paragrafo 4.1.14 "*Regime fiscale*" della Nota Informativa. I potenziali investitori sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale applicabile alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, cessione e/o esercizio dei *DB Bonus Certificates*.

L'Imposizione fiscale sui *DB Bonus Certificates* può variare nel corso della durata degli stessi. Tale circostanza potrebbe comportare una perdita del valore dell'investimento. L'Emittente non corrisponderà alcun importo per qualunque tassa o imposta che debba essere corrisposta dai Portatori. I Portatori sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali del Regolamento e, in ogni caso, il pagamento di qualunque somma dovuta in relazione ai *DB Bonus Certificates* è condizionata al pagamento delle tasse, imposte, oneri, ritenute o altri importi a qualunque titolo dovuti in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *DB Bonus Certificates*.

2.2.17 Rischio di assenza di informazioni relative all'andamento del Sottostante

Le informazioni sul Sottostante, e sui Componenti del Paniere nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, e sull'andamento del medesimo sono disponibili sulla stampa finanziaria e su internet. Il Portatore, pertanto, dovrà reperire le informazioni necessarie per valutare il proprio investimento attraverso tali canali informativi a disposizione del pubblico. Le Condizioni Definitive conterranno di volta in volta informazioni relative alle fonti informative ove sia possibile reperire informazioni sul Sottostante, quali il sito internet dello Sponsor dell'Indice o del mercato in cui sono scambiate le Azioni o le Merci, nonché le pagine delle relative agenzie informative come Reuters e Bloomberg.

2.2.18 Rischio di potenziali conflitti di interessi

(i) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente è Agente di Calcolo dei *DB Bonus Certificates*.

(ii) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Liquidazione

Una società del gruppo Deutsche Bank, Deutsche Bank S.p.A., è Agente di Liquidazione dei *DB Bonus Certificates*.

(iii) Coincidenza dell'Emittente con lo Specialista

L'Emittente è lo *Specialista* dei *DB Bonus Certificates*.

(iv) Attività di collocamento dei DB Bonus Certificates

Le società controllate o collegate all'Emittente, possono, di volta in volta, trovarsi ad agire in qualità di Collocatori con riferimento ai *DB Bonus Certificates*.

(v) Negoziazioni effettuate con l'emittente del Sottostante

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, possono, di volta in volta, trovarsi a porre in essere affari a diverso titolo con l'emittente del Sottostante dei *DB Bonus Certificates* e intraprendere negoziazioni relative al Sottostante tramite conti di loro proprietà o conti da loro gestiti. Tali negoziazioni possono avere un effetto positivo o negativo sul valore del Sottostante e, di conseguenza, dei *DB Bonus Certificates*. I predetti soggetti, inoltre, possono emettere altri strumenti derivati relativi al Sottostante e agire in qualità di Collocatori dei *Certificates*. L'introduzione di tali prodotti concorrenti può influenzare il valore dei *DB Bonus Certificates*. Si segnala pertanto che le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto di interesse in quanto potenzialmente idonee a incidere sul valore dei *DB Bonus Certificates*.

(vi) Operazioni di copertura (hedging)

L'Emittente può utilizzare tutti o parte dei proventi derivanti dalla vendita dei *DB Bonus Certificates* per concludere operazioni di copertura (*hedging*). L'Emittente ritiene che tali operazioni in normali circostanze non abbiano un impatto significativo sul valore dei *DB Bonus Certificates*. Tuttavia, non può essere garantito che tali operazioni dell'Emittente non influenzeranno tale valore. Il valore dei *DB Bonus Certificates* può in particolare essere influenzato dalla liquidazione di tutte o di una parte delle posizioni di *hedging* alla, o in prossimità della, scadenza dei *DB Bonus Certificates*.

(vii) Informazioni privilegiate

L'Emittente, le società controllate o collegate allo stesso, potrebbero, inoltre, acquisire informazioni privilegiate in relazione al Sottostante, che né l'Emittente o le sue controllate o collegate saranno tenuti a comunicare ai Portatori. Inoltre, una o più società collegate dell'Emittente potranno pubblicare i risultati di ricerche svolte in relazione al Sottostante. Tali attività possono comportare dei conflitti di interesse e possono influenzare il valore dei *DB Bonus Certificates*.

2.2.19 Rischio relativo alla legge applicabile e foro competente

I *DB Bonus Certificates* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *DB Bonus Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "**Codice del Consumo**"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

2.2.20 Rischio relativo all'assenza di interessi/dividendi

I *DB Bonus Certificates* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore del *DB Bonus Certificate* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da interessi o dividendi maturati.

3. Caratteristiche degli *Euro Bonus CAP Certificates*

Le presenti Condizioni Definitive sono relative all'ammissione alla quotazione sul SeDeX di *Euro Bonus CAP Certificates* emessi dall'Emittente su Indice EuroSTOXX50 (gli "***Euro Bonus CAP Certificates***" o i "***DB Bonus Certificates***").

Le caratteristiche degli *Euro Bonus CAP Certificates* oggetto di offerta in sottoscrizione al pubblico sono descritte nella Tabella B che segue.

Il Mercato di Riferimento dell'Indice EuroSTOXX50 è, relativamente a ciascun titolo o altro bene costitutivo dell'Indice, la borsa valori primaria nella quale tale titolo o altro bene venga quotato o negoziato, come determinato dall'Agente di Calcolo.

I *DB Bonus Certificates* oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono del tipo "*Bonus CAP Certificates*" e, pertanto, l'Importo di Liquidazione in qualsiasi caso, che si sia verificato l'Evento Barriera o meno non potrà essere maggiore dell'Importo Massimo. Il CAP sarà calcolato in funzione di una Percentuale CAP pari a 140%.

L'Evento Barriera verrà rilevato durante il Periodo di Osservazione e si verificherà qualora il Livello di Riferimento in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera.

I *DB Bonus Certificates* oggetto di ammissione alla quotazione hanno facoltà di esercizio di tipo europeo e sono pertanto esercitabili alla scadenza.

4. Prezzo dei *DB Bonus Certificates*

Il prezzo dei *DB Bonus Certificates*, oggetto delle presenti Condizioni Definitive, è influenzato, nel corso della durata del titolo, oltre che dal prezzo del Sottostante, anche dalla variazione di altri fattori rilevanti, tra i quali la volatilità, i dividendi attesi, l'andamento dei tassi di interesse e la durata residua dei *DB Bonus Certificates* così come indicato nella sezione 2 "*Fattori di Rischio*" della Nota Informativa. A titolo puramente esemplificativo, la Tabella B allegata in appendice contiene il Prezzo Indicativo degli *Euro Bonus CAP Certificates*, determinato alla data del 18 ottobre 2010.

5. Reperimento delle Informazioni relative al Sottostante

I livelli del Sottostante sono riportati dai maggiori quotidiani economici nazionali ed internazionali nonché alla pagina Reuters' RIC: .STOXX50E.

Inoltre si riporta quanto segue:

Indice *EUROSTOXX 50®*

L'indice *EUROSTOXX 50®* é un indice borsistico ponderato in base alla capitalizzazione dei titoli, e comprende 50 *blue chips* di borse valori appartenenti alla cosiddetta zona Euro. Questo indice appartiene ad una serie di indici (STOXX®) calcolati e promossi da una *joint venture* tra *Deutsche Börse AG*, *Swiss Exchange* e *Paris BourseSBF SA* (i "**Partners**"). In particolare, l'indice *EUROSTOXX 50®* é un indice sviluppato per fornire un *benchmark* affidabile e generale per tutti i mercati della zona Euro e i titoli facenti parte dell'indice *EUROSTOXX 50®* sono selezionati considerando dimensioni (ovvero capitalizzazione), liquidità e peso nel settore di appartenenza del titolo. L'indice *EUROSTOXX 50®* é operativo dal 31 Dicembre 1991 (valore iniziale di 1000 punti) ed al fine di assicurare la corretta gestione ed evoluzione della composizione dell'indice *EUROSTOXX 50®*, é stato costituito un consiglio di sorveglianza (il "**Supervisory Board**") composto da quattro membri. Il *Supervisory Board* é il solo responsabile delle decisioni concernenti la composizione e l'accuratezza dell'indice *EUROSTOXX 50®*; in particolare é responsabile del cambio del metodo di calcolo.

Le informazioni relative all'Indice *EUROSTOXX 50®* sono reperibili sul sito dello Sponsor *Stoxx Ltd*, sui maggiori quotidiani nazionali e alle pagine Reuters (pagina : <.STOXX50E>) e Bloomberg (pagina <SX5E>).

Sponsor

Stoxx Ltd

Disclaimer

*STOXX Ltd ("**STOXX**") non ha alcuna altra relazione con l'Emittente, eccetto i rapporti relativi alla concessione della licenza d'uso del marchio EUROSTOXX 50® in relazione ai DB Bonus Certificates.*

Di conseguenza, STOXX NON:

- *sponsorizza, garantisce, vende o promuove i DB Bonus Certificates;*
- *raccomanda l'investimento nei DB Bonus Certificates o in altri strumenti finanziari;*
- *ha alcuna responsabilità per l'assunzione di qualsiasi decisione riguardo la durata, l'importo ed il prezzo dei DB Bonus Certificates;*
- *ha alcuna responsabilità riguardo l'amministrazione ed il marketing dei DB Bonus Certificates;*
- *ha interesse riguardo ai DB Bonus Certificates o agli interessi dei Portatori in relazione alla determinazione, composizione o calcolo dell'Indice, né ha alcun obbligo a provvedervi.*

Pertanto, STOXX non avrà alcuna responsabilità in relazione ai DB Bonus Certificates.

- *STOXX non rilascia, implicitamente o esplicitamente, alcuna garanzia riguardo ai DB Bonus Certificates e non garantisce, tra l'altro, quanto segue:*
  - *le performances dei DB Bonus Certificates attese dai Portatori o da qualsiasi altra persona in relazione all'utilizzo dell'Indice ed i dati inclusi nell'Indice;*
  - *l'accuratezza o completezza dell'Indice e dei suoi dati;*
  - *la trasferibilità e l'adeguatezza per un fine o uso particolare dell'Indice e dei suoi dati;*
- *STOXX non avrà alcuna responsabilità per errori, omissioni o interruzioni nella rilevazione dell'Indice e dei suoi dati.*
- *In nessun caso STOXX avrà responsabilità riguardo a mancati profitti, risarcimenti, danni o perdite indirette, speciali e consequenziali, anche nell'ipotesi in cui STOXX fosse consapevole che tali circostanze potrebbero verificarsi.*

Il contratto di licenza tra l'Emittente e STOXX è stato stipulato esclusivamente a beneficio dei medesimi contraenti e non avrà effetto alcuno a favore dei Portatori o di terzi.

6. Autorizzazioni relative all'emissione

L'emissione e la quotazione dei *DB Bonus Certificates* è stata autorizzata dall'Emittente con delibera dell'organo competente in data 12 ottobre 2010.

7. Ulteriori informazioni

Nel caso in cui vengano corrisposti compensi, competenze e/o commissioni da parte di Deutsche Bank ad un intermediario in relazione alla vendita dei *Certificates*, tale intermediario potrebbe essere tenuto a fornire un'informativa completa ai propri clienti in merito all'esistenza, natura e importo di tali compensi, competenze e/o commissioni, ai sensi delle norme di legge ad esso applicabili, inclusa qualsiasi disposizione di legge e/o regolamentare che recepisca la Direttiva 2004/39/CE ("MIFID"). È opportuno che i potenziali investitori che intendano acquistare i *Certificates* per mezzo di un intermediario (anche mediante un "*introducing broker*"), richiedano a tale intermediario informazioni relative al

pagamento di qualsiasi compenso, competenza e/o commissione prima di procedere all'acquisto.

INFORMAZIONI SULLA QUOTAZIONE

Borsa Italiana S.p.A. ha deliberato l'ammissione alla quotazione dei *DB Bonus Certificates* su EuroSTOXX50 sul SeDeX con provvedimento n. LOL-000526 del 15 ottobre 2010.

La data di inizio delle negoziazioni verrà stabilita da Borsa Italiana S.p.A. che provvederà ad informarne il pubblico mediante proprio avviso.

L'Emittente, in qualità di Specialista, ai sensi dell'articolo 4.2.10 del Regolamento di Borsa, si impegna a esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate prezzi denaro e prezzi lettera che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni di Borsa per un quantitativo mininmo almeno pari a quello fissato nelle Istruzioni di Borsa e secondo la tempistica ivi specificata.

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO DI BASE E DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive di ciascuna Serie emessa sono disponibili sul sito internet www.x-markets.it. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del Regolamento Emittenti, l'Emittente ha pubblicato nei tempi e modalità previste dalla suddetta norma, un avviso nel quale sono indicate le modalità con cui il Prospetto di Base è stato reso disponibile ed il luogo dove lo stesso può essere ottenuto dal pubblico.

Mauro Giangrande
Vice President
DEUTSCHE BANK AG

Isabella Liso
Vice President
DEUTSCHE BANK AG

Tabella B

riepilogativa delle caratteristiche dei *DB Bonus Certificates* ammessi a quotazione

***Euro Bonus CAP Certificates* su Indice EuroSTOXX50**

Serie	ISIN	Sottostante	ISIN del Sottostante	Livello di Riferimento Iniziale	Data di Emissione	Data di Scadenza	Multiplo	Codice di Negoziazione	Quantità	Cash Settlement/ [Physical delivery]	Stile	Lotto Minimo di Esercizio
1	DE000DE3EDD4	EUROSTOXX 50	EU0009658145	2732,91	13/10/2010	13/10/2004	0,036591	DE3EDD	100.000	Cash	Europ	1

Lotto di negoziazione	Importo Iniziale	Percentuale CAP	CAP	Percentuale *Bonus*	Livello Barriera	Importo Massimo]	Volatilità	Tasso *free risk* %	Prezzo Indicativo	Livello del Sottostante	Valuta di Riferimento	Sponsor dell'Indice
1	100 Euro	140%	3826,07	125%	1366,45	140 Euro	23.70%	1.82	101.55	2840.31	EUR	STOXX ltd

II. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK *DB BONUS CERTIFICATES*

Il presente regolamento, come integrato dalle relative Condizioni Definitive (il "**Regolamento**"), disciplina i *Bonus Certificates* e i *Bonus CAP Certificates, Bonus Worst of Certificates* e *Bonus Worst of Cap Certificates* (insieme i "***DB Bonus Certificates")*** di stile europeo aventi come Sottostante:

(i) Azioni, quotate in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero sui mercati azionari di altri Paesi, anche extraeuropei;

(ii) Indici appartenenti alle seguenti categorie: (a) azionari, (b) valutari, (c) obbligazionari, (d) di fondi (nel qual caso i *DB Bonus Certifcates* non verranno ammessi a quotazione), (e) di merci;

(iii) Merci;

(iv) Tassi di Cambio; e

(v) Panieri di Azioni, Panieri di Indici, Panieri di Merci o Panieri di Tassi di Cambio;

come di volta in volta indicato in relazione a ciascuna Serie nelle Condizioni Definitive. I *DB Bonus Certificates* sono prodotti derivati di natura opzionaria, con esercizio automatico di stile europeo, ossia ad una data prefissata.

I *Bonus Certificates* e i *Bonus CAP Certificates* possono essere:

(i) di tipo "quanto" (i "*Bonus Certificates Quanto*") o

(ii) di tipo "non quanto" (gli "*Euro Bonus Certificates*").

I *Bonus Worst Of Certificates* e i *Bonus Worst Of CAP Certificates* sono solo di tipo *"*quanto"*.*

I *DB Bonus Certificates* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("**Deutsche Bank**" o l'"**Emittente**") nell'ambito del programma di emissione di *certificates* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE (il "**Programma**").

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "*DB Bonus Certificates"* ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

AVVERTENZE IMPORTANTI DA RIFERIRE AL PERIODO PRECEDENTE L'AMMISSIONE A QUOTAZIONE DEI *BONUS CERTIFICATES*

L'Emittente potrà (a) richiedere l'ammissione a quotazione di alcune Serie presso il SeDeX, segmento *Investment Certificate*s, di Borsa Italiana S.p.A. (il "SeDeX"), senza tuttavia garantire che esse verranno ammesse a quotazione in tale mercato, o (b) in alcuni casi, procedere all'offerta al pubblico di una Serie e successivamente richiedere o meno l'ammissione a quotazione della stessa presso il SeDeX, come di volta in volta riportato, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive.

L'eventuale ammissione a quotazione dei *Bonus Certificates* presso il SeDeX, avverrà con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi dell'articolo 2.4.6, comma 5, del Regolamento di Borsa con il quale verranno, tra l'altro, determinati i lotti minimi di negoziazione e, sulla base di quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A., la quantità di lotti minimi dei *Bonus Certificates* che il *Market Maker* dovrà negoziare, al fine di garantire la liquidità degli stessi.

Pertanto:

- **il rinvio nel presente Regolamento alla negoziabilità in borsa dei *Bonus Certificates* è subordinato all'ammissione alla quotazione dei medesimi;**
- **per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, ogni comunicazione da effettuarsi ai Portatori ai sensi del Regolamento, verrà effettuata dall'Emittente esclusivamente tramite pubblicazione sul suo sito internet www.x-markets.it (e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa);**
- **per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, tutti gli obblighi e oneri di comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. o di consultazione con quest'ultima incombenti sull'Emittente non troveranno applicazione;**
- **le modifiche al Regolamento di cui all'articolo 5.4 delle Condizioni Generali si intenderanno validamente effettuate senza necessità di preventiva comunicazione alla Borsa Italiana S.p.A. qualora, o fino a quando la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione;**
- **l'Emittente si riserva di apportare le modiche al Regolamento che siano richieste ai fini dell'ammissione a quotazione della relativa Serie ovvero ai fini della pubblicazione delle Condizioni Definitive della relativa Serie.**

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

1.1. Bonus Certificates e Bonus CAP Certificates

"**Agente**" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'"**Agente Principale**") e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli "**Agenti**" e ciascuno un "**Agente**");

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente di Liquidazione**" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Azione**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Azione Asiatica**" indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Azione Italiana**" indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**CAP**" indica, ove specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates*" che si tratti di *Bonus CAP Certificates*, il valore calcolato come il prodotto tra (i) la Percentuale CAP e (ii) il Livello di Riferimento Iniziale;

"**Componente del Paniere**" indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce "Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates"* delle relative Condizioni Definitive;

"**Condizioni Definitive**" indica, per ciascuna Serie, l'avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo ai *DB Bonus Certificates* redatto ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

"**Data di Determinazione**" indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall'Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce "Data di Determinazione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato.

(A) *se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente*: In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente***: In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza,

l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Osservazione**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione in cui viene valutato se si è verificato un Evento Barriera in alternativa al Periodo di Osservazione, come indicato di volta in volta alla voce "Data di Osservazione" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates"* delle relative Condizioni Definitive. La Data di Osservazione può anche coincidere con la Data di Valutazione;

"**Data di Regolamento**" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *DB Bonus Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono i *DB Bonus Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"**Data di Valutazione**" indica,

(A) *se il Sottostante è un'**Azione Italiana** o un Paniere in cui **almeno** un Componente del Paniere è un'**Azione Italiana**:* il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(B) *se il Sottostante è **diverso** da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui **nessun** Componente del Paniere è un'Azione Italiana:* la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio

dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere tenute in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(C) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive* ***indicano*** *che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere* ***separatamente*** *ed il Sottostante è un'****Azione Italiana*** *o un Paniere in cui* ***almeno*** *un Componente del Paniere è un'****Azione Italiana****:*

il Giorno di Negoziazione precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(D) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive* ***indicano*** *che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere*

***separatamente** ed il Sottostante è **diverso** da un'Azione Italiana o è un Paniere in cui **nessun** Componente del Paniere è un'Azione Italiana:*

la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"**Dichiarazione di Rinuncia**" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui al Capitolo VII;

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Emittente**" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"**Evento Barriera**" indica l'evento che si realizza quando

(A) *qualora la sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle Condizioni Definitive specifichi che l'Evento Barriera è rilevato durante il Periodo di Osservazione:*

*(a) se il Sottostante è un **Indice**:*

(i) il livello del Sottostante in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento (ad esclusione delle sessioni negoziate after hours ed in ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera, o

(ii) *se Indice Italiano*: il Livello di Riferimento o il livello di chiusura del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera,

se indice diverso da Indice Italiano: il Livello di Riferimento in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera,

come indicato alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates*" delle Condizioni Definitive, o

(b) altrimenti, rispetto a qualsiasi altro Sottostante: il Livello di Riferimento del Sottostante in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera.

(B) *qualora la sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle Condizioni Definitive specifichi che l'Evento Barriera è rilevato alla Data di Osservazione solamente:*

il Livello di Riferimento alla Data di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera;

"**Evento di Turbativa del Mercato**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"**Evento Rilevante**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie,

(A) *se DB Bonus Certificates su **Azioni,** su **Merci** o su **Tassi di Cambio** e il Sottostante **non** è un Paniere:*

un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal relativo Mercato di Riferimento e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(B) *se Bonus Certificates su **Indici** e il Sottostante **non** è un Paniere:*

il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il Mercato Correlato sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione;

(C) *se Bonus Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un'**Azione**, una **Merce** o un **Tasso di Cambio**, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:*

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e

(ii) in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

(D) *se Bonus Certificates su Paniere e il Componente del Paniere è un **Indice**, la verifica circa la sussistenza di un Giorno di Negoziazione avverrà per ogni Componente del Paniere separatamente nella maniera che segue:*

ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere, il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

"**Giorno Lavorativo**" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascuna Serie, l'importo (se *Bonus Certificates Quanto,* espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

(A) se non si è mai verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione o solo alla Data di Osservazione (come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive), l'Importo di Liquidazione sarà pari al maggiore tra (a) e (b), dove:

(a) **Livello di Riferimento Iniziale x Percentuale *Bonus* x Multiplo**

e

(b) **Livello di Riferimento Finale x Multiplo**

in entrambi i casi moltiplicato per il numero dei *DB Bonus Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio;

(B) se, invece, si è verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione o solo alla Data di Osservazione (come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive), l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

Livello di Riferimento Finale x Multiplo

il tutto moltiplicato per il numero dei *DB Bonus Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

*Se Bonus **CAP** Certificates verrà specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" quale delle tre ipotesi di seguito descritte sub **(i), (ii)** o **(iii)** verrà applicata:*

(i) Nel caso in cui non si sia verificato un Evento Barriera e il Livello di Riferimento Finale è uguale o superiore al CAP, l'Importo di Liquidazione sara' pari all'Importo Massimo, ottenuto secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio

(ii) Nel caso in cui si sia verificato un Evento Barriera e il Livello di Riferimento Finale è uguale o superiore al CAP, l'Importo di Liquidazione sara' pari all'Importo Massimo, ottenuto secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio

(iii) In qualunque caso, sia che si sia verificato un Evento Barriera o meno, e qualora il Livello di Riferimento Finale è uguale o superiore al CAP, l'Importo di Liquidazione sara' pari all'Importo Massimo, ottenuto secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio.

Se Euro Bonus Certificates o Euro Bonus CAP Certificates, su singolo Sottostante la cui la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione: L'Importo di Liquidazione sarà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio rilevato **(i)** se il Sottostante è un Indice Asiatico, un'Azione Asiatica, una Merce Asiatica o un Tasso di Cambio Sottostante espresso in valuta Asiatica, alla Data di Valutazione, **(ii)** altrimenti, al primo Giorno di Negoziazione Successivo alla Data di Valutazione.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"**Importo Massimo**" indica, nel caso di *Bonus CAP Certificates*, l'ammontare, rappresentativo dell'ammontare massimo dell'Importo di Liquidazione, determinato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

CAP x Multiplo x Lotto Minimo di Esercizio ;

"**Indice**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'indice indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Indice Asiatico**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'Indice relativo ad un mercato asiatico

indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Indice Italiano**" indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Liquidazione**" indica il regolamento in contanti;

"**Livello Barriera**" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Sottostante, sempre inferiore al Livello di Riferimento Iniziale, indicato alla voce "Livello Barriera" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Livello di Riferimento**" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) *se il Sottostante è un Indice:*

(i) *se Indice Italiano:* un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, "**Mercato IDEM**"), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

(ii) *se diverso da un Indice Italiano*: un importo pari al livello di chiusura del relativo Sottostante in quel giorno,

(B) *se il Sottostante è un'Azione:*

(i) *se Azione Italiana:* un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o

(ii) *se diversa da un'Azione Italiana:* un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;

(C) *se il Sottostante è una Merce:* un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,

(D) *se il Sottostante è un Tasso di Cambio Sottostante*: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

(E) *se il Sottostante è un Paniere:*

(i) *se Bonus Certificates Quanto o Euro Bonus Certificates in cui la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è uguale alla Valuta di Liquidazione:* l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

(a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e

(b) Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento} = \sum_{i}^{n} P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{}$$

dove:

n = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere

P i, t = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t

PCP i = Peso del Componente del Paniere i

(ii) *se Euro Bonus Certificates e la Valuta di Riferimento di ciascun Componente del Paniere è diversa dalla Valuta di Liquidazione:* l'importo determinato dall'Agente di Calcolo in misura pari alla somma dei prodotti, per ciascun Componente del Paniere, del:

(a) Livello di Riferimento del Componente del Paniere del rispettivo Componente del Paniere in tale giorno; e

(b) Il quoziente del Peso del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere (al numeratore), e del Tasso di Cambio, se applicabile, di tale Componente del Paniere in tale giorno (al denominatore)

Espresso come formula:

$$\text{Livello di Riferimento} = \sum_{i}^{n} P_{i,t} \times \frac{PCP_i}{TCP_{i,t}}$$

dove:

n = numero dei Componenti del Paniere compresi nel Paniere

P i, t = Livello di Riferimento del Componente del Paniere i nel giorno t

PCP i = Peso del Componente del Paniere i

TCP i, t = Tasso di Cambio del Componente del Paniere i nel giorno t;

"**Livello di Riferimento del Componente del Paniere**" indica il livello o prezzo dell'attività sottostante determinato come previsto alle lettere (A), (B), (C) e (D) della definizione di Livello di Riferimento;

"**Livello di Riferimento Finale**" indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"**Livello di Riferimento Iniziale**" indica, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(i) *nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa:* l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Determinazione; o

(ii) *nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione:* il livello del Sottostante indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie, il numero dei *DB Bonus Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

"**Mercato di Riferimento**" indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Sottostante o ciascun Componente del Paniere, a seconda dei casi, fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates*" delle Condizioni Definitive, ovvero l'entità o il mercato

regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"**Merce**" indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Merce Asiatica**" indica, per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Multiplo**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore riportato alla voce "Multiplo" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Paniere**" indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio Sottostanti indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Percentuale *Bonus***" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale indicata alla voce "Percentuale *Bonus*" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Percentuale CAP**" indica, per ciascuna Serie di *DB Bonus Certificates* con CAP, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale indicata alla voce "Percentuale CAP" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo di Offerta**" indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all'offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi DB Bonus Certificates precedente, ove applicabile, all'ammissione a quotazione, indicato alla voce "Periodo di Offerta" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo di Osservazione**" indica, in relazione a ciascuna Serie, i Giorni di Negoziazione del periodo che decorre dalla Data di Emissione inclusa fino al momento in cui viene calcolato il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione inclusa;

"**Peso del Componente del Paniere*"*** indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(A) *nel caso di offerta della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa*,

(i) *se conosciuto precedentemente alla Data di Determinazione o alla Data di Emissione*, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

(ii) *altrimenti*, l'importo (da intendersi come valore monetario espresso nella Valuta di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente tra:

(a) il relativo Peso Percentuale del Componente del Paniere (al numeratore), e

(b) il Livello di Riferimento del Componente del Paniere del relativo Componente del Paniere alla Data di Determinazione (al denominatore),

(B) *nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione*, il valore specificato per tale Componente del Paniere alla voce "Peso del Componente del Paniere" alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Peso Percentuale del Componente del Paniere**" indica, per ciascuna Serie e con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il valore percentuale indicato alla voce "Peso Percentuale del Componente del Paniere" per tale Componente del Paniere nella Tabella A e/o alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates " delle relative Condizioni Definitive;

"**Portatore**" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *DB Bonus Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce "Prezzo di Sottoscrizione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere i *DB Bonus Certificates* durante il Periodo di Offerta;

"**Prezzo Indicativo**" indica, per ciascuna Serie, il prezzo dei *DB Bonus Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato alla voce "Prezzo Indicativo" nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Serie**" indica ciascuna serie dei *DB Bonus Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, l'Azione, l'Indice, la Merce, il Tasso di Cambio Sottostante, il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci, il Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Spese**" indica, in relazione ad un *DB Bonus Certificate,* qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *DB Bonus Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"**Sponsor dell'Indice**" indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata alla voce "Sponsor dell'Indice" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Tabella A**" indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *DB Bonus Certificates* offerti al pubblico;

"**Tabella B**" indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *DB Bonus Certificates* ammessi a quotazione;

"**Tasso di Cambio**" indica ogni giorno, il tasso di cambio tra la Valuta di Riferimento del Sottostante e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta

di Liquidazione) determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (fixing) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", Central European Time) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo, o facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla fonte di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga ragionevolmente appropriato in quel momento;

"**Tasso di Cambio del Componente del Paniere**" indica per ciascuna Serie di *Euro Bonus Certificates*, il Tasso di Cambio (come sopra definito) applicabile a ciascun Componente del Paniere;

"**Tasso di Cambio Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, uno dei tassi di cambio rilevati **(i)** dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o **(ii)** da altra autorità equivalente che risponda ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevi il tasso di cambio con frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro; e

"**Valuta di Riferimento**" indica, per ciascuna Serie, la divisa di denominazione del Sottostante indicata alla voce "Valuta di Riferimento" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Valuta di Riferimento del Componente del Paniere**" indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce "Valuta di Riferimento del Componente del Paniere" nella Tabella A e/ alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates* " delle relative Condizioni Definitive.

*** * ***

1.2. Bonus Worst Of Certificates e Bonus Worst Of CAP Certificates

"**Agente**" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l'"**Agente Principale**") e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli "**Agenti**" e ciascuno un "**Agente**");

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente di Liquidazione**" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"**Agente per la Compensazione**" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Azione**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'azione quotata su un mercato azionario indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Azione Asiatica**" indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata su un mercato azionario asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive

"**Azione Italiana**" indica, per ciascuna Serie, l'Azione quotata presso un mercato regolamentato e gestito da Borsa italiana S.p.A. indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**CAP**" indica, ove specificato nelle relative Condizioni Definitive alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates*" che si tratti di *Bonus Worst of Cap Certificates*, come il valore calcolato come il prodotto tra (i) la Percentuale CAP e (ii) l'Importo Iniziale;

"**Componente del Paniere**" indica, per ciascuna Serie, e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, ciascuna attività sottostante costituente il Paniere indicata alla voce "Componente del Paniere" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates"* delle relative Condizioni Definitive;

"**Componente *Laggard***" indica, per ciascuna Serie, il Componente del Paniere con la Performance peggiore rispetto agli altri Componenti del Paniere;

"**Condizioni Definitive**" indica, per ciascuna Serie, l'avviso che integra il presente Regolamento ed il Prospetto di Base relativo ai *DB Bonus Certificates* redatto ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC e che comprende la Tabella A e la Tabella B;

"**Data di Determinazione**" indica, per ciascuna Serie, la data in cui viene calcolato dall'Agente di Calcolo il Livello di Riferimento Iniziale, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'eventuale ammissione a quotazione della stessa, indicata alla voce "Data di Determinazione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Componenti del Paniere, il primo Giorno di

Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad uno o più Componenti del Paniere.

(A) *se le relative Condizioni Definitive **non indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente*: In tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per alcun Componente del Paniere; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tutti i Componenti del Paniere quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale di ciascun Componente del Paniere (a) come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, per i Componenti del Paniere per cui non sussiste un Evento di Turbativa del Mercato in quell'ottavo giorno e (b) come il Livello che sarebbe stato rilevato in quel giorno (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato); nell'effettuare tale ultima determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente del Paniere, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) *se le relative Condizioni Definitive indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:* In tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: (i) considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale

per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure (ii) non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"**Data di Emissione**" indica, per ciascuna Serie, la data indicata alla voce "Data di Emissione" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Liquidazione**" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Scadenza, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"**Data di Osservazione**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione in cui viene valutato se si è verificato un Evento Barriera in alternativa al Periodo di Osservazione, come indicato di volta in volta alla voce "Data di Osservazione" nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates"* delle relative Condizioni Definitive. La Data di Osservazione può anche coincidere con la Data di Valutazione;

"**Data di Regolamento**" indica, nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa, la data, nella quale i *DB Bonus Certificates* sono messi a disposizione del Portatore, a mezzo di conforme evidenziazione contabile sul conto indicato dal Portatore nel modulo di sottoscrizione di volta in volta utilizzato, indicata nelle relative Condizioni Definitive;

"**Data di Scadenza**" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato alla voce "Data di Scadenza" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive, in cui scadono i *DB Bonus Certificates*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo che sia anche Giorno Lavorativo;

"**Data di Valutazione**" indica,

(A) *se almeno un Componente del Paniere è **un'Azione Italiana** e se le relative Condizioni Definitive **non indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:*

il Giorno di Negoziazione (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad uno o più Componenti del Paniere. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per alcun Componente del Paniere; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione

immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione per tutti i Componenti del Paniere si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per ciascun Componente del Paniere (a) come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, per i Componenti del Paniere per cui non sussiste un Evento di Turbativa del Mercato in quell'ottavo giorno e (b) come il livello che sarebbe stato rilevato in quel giorno (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) tenendo in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente del Paniere, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(B) *se almeno un Componente del Paniere è **un'Azione Italiana** e se le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:*

il Giorno di Negoziazione (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) precedente la Data di Scadenza, sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato rispetto ad uno o più Componenti del Paniere. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

(C) *se **nessun** Componente del Paniere è un'Azione Italiana e le relative Condizioni Definitive **non indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:*

la Data di Scadenza, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Componenti del Paniere, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere), sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale circostanza, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere) in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per alcun Componente del Paniere; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione per tutti i Componenti del Paniere si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per ciascun Componente del Paniere (a) come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, per i Componenti del Paniere per cui non sussiste un Evento di Turbativa del Mercato in quell'ottavo giorno e (b) come il livello che sarebbe stato rilevato in quel giorno (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) tenendo in considerazione in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente del Paniere, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;;

(D) *se **nessun** Componente del Paniere è un'Azione Italiana e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Finale in caso di Evento di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:*

la Data di Scadenza, e se tale data non cade in un Giorno di Negoziazione per uno o più Componenti del Paniere, il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo (che sia un Giorno di Negoziazione per tutti i Componenti del Paniere), sempre che in tale Giorno di Negoziazione non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato. In tale ultima circostanza, la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Valutazione originariamente indicata e la Data di Valutazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (i) quale Data di Valutazione per tale Componente Interessato si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione, e (ii) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale per tale Componente Interessato alla Data di Valutazione come se in quell'ottavo

Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"**Dichiarazione di Rinuncia**" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto redatta secondo il modello di cui al Capitolo VII;

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Emittente**" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"**Evento Barriera**" indica l'evento che si realizza quando il Livello di Riferimento per la Barriera di almeno uno dei Componenti del Paniere in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione o solo alla Data di Osservazione (come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive), sia pari o inferiore al rispettivo Livello Barriera;

"**Evento di Turbativa del Mercato**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"**Evento Rilevante**" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"**Giorno di Negoziazione**" indica, per ciascuna Serie, ed in relazione ad ogni singolo Componente del Paniere

(A) *se il Componente del Paniere è un'**Azione**, una **Merce** o un **Tasso di Cambio Sottostante***: un qualsiasi giorno **(i)** che sia considerato giorno di negoziazione dal Mercato di Riferimento a cui tale Componente del Paniere si riferisce e purché in tale giorno detto Mercato di Riferimento sia aperto per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura, e **(ii)** in cui il relativo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

(B) *se il Componente del Paniere è un **Indice***: il giorno **(i)** in cui lo Sponsor dell'Indice di ciascun Componente del Paniere calcola e pubblica il relativo livello, e **(ii)** in cui il rispettivo Mercato Correlato di tale Componente del Paniere sia aperto per le negoziazioni durante il normale orario di negoziazione.

Qualora, con riferimento a qualsiasi data che deve essere Giorno di Negoziazione, tale data non cada in un Giorno di Negoziazione rispetto a uno o più Componenti del Paniere, il Giorno di Negoziazione **(i)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data sia un Giorno di Negoziazione, rimarrà la data originariamente indicata, mentre **(ii)** per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale tale data non sia un Giorno di Negoziazione, si intenderà il primo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo;

"**Giorno Lavorativo**" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle

piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"**Importo di Liquidazione**" indica, per ciascuna Serie, l'importo (espresso nella Valuta di Liquidazione) da corrispondere al Portatore alla Data di Liquidazione per ciascun Lotto Minimo di Esercizio, determinato dall'Agente di Calcolo come segue:

(A) se non si è mai verificato un Evento Barriera durante il Periodo di Osservazione o solo alla Data di Osservazione (come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive), l'Importo di Liquidazione sarà pari al prodotto tra l'Importo Iniziale e la Percentuale Bonus, in base alla seguente formula:

Importo Iniziale x Percentuale Bonus

(B) se, invece, si è verificato un Evento Barriera, l'Importo di Liquidazione sarà pari a:

$$\text{Importo Iniziale} \times \frac{\text{Livello di Riferimento Finale del Componente Laggard}}{\text{Livello di Riferimento Iniziale del Componente Laggard}}$$

il tutto moltiplicato per il numero dei *DB Bonus Certificates* compresi nel Lotto Minimo di Esercizio.

*Se Bonus Worst of **Cap** Certificates:*

Nel caso in cui si sia verificato un Evento Barriera e l'Importo di Liquidazione ottenuto è uguale o superiore al CAP, l'Importo di Liquidazione sara' pari all'Importo Massimo.

L'Importo di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

"**Importo Iniziale**" indica, per ciascuna Serie, l'ammontare utilizzato ai fini del calcolo dell'Importo di Liquidazione e del CAP indicato alla voce "Importo Iniziale" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Importo Massimo**" indica, nel caso di *Bonus Worst of Cap Certificates*, l'ammontare determinato dall'Agente di Calcolo secondo la seguente formula:

CAP x Lotto Minimo di Esercizio;

"**Indice**" indica, per ciascuna Serie e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, l'indice indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Indice Asiatico**" indica, per ciascuna Serie, l'Indice relativo ad un mercato asiatico indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Indice Italiano**" indica, per ciascuna Serie, l'Indice azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., o da società con le quali Borsa Italiana S.p.A. abbia stipulato appositi accordi, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Liquidazione**" indica il regolamento in contanti;

"**Livello Barriera**" indica, per ciascuna Serie, con riferimento a ciascun Componente del Paniere e fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, il livello del Componente del Paniere, sempre inferiore al rispettivo Livello di Riferimento Iniziale, indicato alla voce "Livello Barriera" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Livello di Riferimento**" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, e rispetto a ciascun Componente del Paniere e a ciascun giorno, un importo calcolato dall'Agente di Calcolo con le seguenti modalità:

(A) *se il Componente del Paniere è un Indice:*

(i) *se Indice Italiano:* un importo pari al livello di apertura del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell'Indice Italiano. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice Italiano il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento di Borsa (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora nella Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l'Indice Italiano non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa del Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice Italiano quotati sul Mercato Italiano dei Derivati (di seguito, "**Mercato IDEM**"), come definito nel Regolamento di Borsa, e aventi scadenza nella Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice Italiano utilizzato dal Mercato IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice Italiano quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice Italiano tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i componente/i l'Indice Italiano nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o

(ii) *se diverso da un Indice Italiano:* un importo pari al livello di chiusura del relativo Sottostante in quel giorno,

(B) *se il Componente del Paniere è un'Azione:*

(i) *se Azione Italiana:* un importo pari al "Prezzo di Riferimento del Sottostante", come definito nel Regolamento di Borsa, in quel giorno; o

(ii) *se diversa da un'Azione Italiana:* un pari al prezzo di chiusura del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno;

(C) *se il Componente del Paniere è una Merce:* un importo pari al prezzo ufficiale del relativo Sottostante, come risultante dalla quotazione effettuata dal Mercato di Riferimento in tale giorno,

(D) *se il Componente del Paniere è un Tasso di Cambio Sottostante*: un importo pari al valore del Tasso di Cambio Sottostante determinato in tale giorno dalla Banca Centrale Europea alle ore 14:15 CET circa e successivamente

pubblicato sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int e in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio Sottostante non fosse determinato con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra le due valute oggetto del Tasso di Cambio Sottostante come determinato dal sistema "*Grossbanken-fixing*" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo). Nell'ipotesi in cui il Tasso di Cambio Sottostante sia tra due valute estere diverse dall'Euro, il Livello di Riferimento verrà calcolato dall'Agente di Calcolo come il valore dato dal *cross rate* tra i tassi di cambio, tra l'Euro e ciascuna delle due valute, così come determinati dalla Banca Centrale Europea con le modalità di cui sopra;

"**Livello di Riferimento Finale**" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di Data di Valutazione, l'importo corrispondente al Livello di Riferimento di tale Componente del Paniere alla Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"**Livello di Riferimento Iniziale**" indica con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto,

(i) *nel caso di offerta in sottoscrizione della relativa Serie precedentemente all'ammissione a quotazione della stessa:* l'importo corrispondente al Livello di Riferimento del Componente del Paniere alla Data di Determinazione; o

(ii) *nel caso di ammissione a quotazione non preceduta da offerta in sottoscrizione,* il livello del Componente del Paniere indicato nella Tabella B,

in entrambi i casi come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche al valore del Sottostante successivamente pubblicate;

"**Livello di Riferimento per la Barriera**" indica, con riferimento a ciascun Componente del Paniere, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto:

(A) *qualora la sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle Condizioni Definitive specifichi che l'Evento Barriera è rilevato durante il Periodo di Osservazione:*

(a) *se il Componente del Paniere è un* ***Indice***:

(i) *(osservazione in continua)*

il livello di tale Componente del Paniere in un qualsiasi momento compreso nell'orario di apertura del Mercato di Riferimento (ad esclusione delle sessioni negoziate after hours ed in ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione) ed in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione, o

(ii) *(osservazione in discreta)*

se Indice Italiano: il Livello di Riferimento o il livello di chiusura di tale Componente del Paniere in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera,

se indice diverso da Indice Italiano: il Livello di Riferimento di tale Componente del Paniere in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione,

come indicato alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle Condizioni Definitive, o

(b) altrimenti, rispetto a qualsiasi altro Componente del Paniere: il Livello di Riferimento di tale Componente del Paniere in qualsiasi Giorno di Negoziazione del Periodo di Osservazione;

(B) *qualora la sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle Condizioni Definitive specifichi che l'Evento Barriera è rilevato alla Data di Osservazione solamente:*

il Livello di Riferimento di tale Componente del Paniere alla Data di Osservazione sia pari o inferiore al Livello Barriera;

"**Lotto Minimo di Esercizio**" indica, per ciascuna Serie, il numero dei *DB Bonus Certificates* indicati nella Tabella A e/o nella Tabella B come il Lotto Minimo di Esercizio;

"**Mercato di Riferimento**" indica per ciascuna Serie, il mercato a cui ciascun Componente del Paniere fa riferimento, secondo quanto indicato nella Tabella A e/o alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates*" delle Condizioni Definitive, ovvero l'entità o il mercato regolamentato subentrante a tale mercato regolamentato, come indicato dall'Agente di Calcolo;

"Merce" indica, per ciascuna Serie, la merce indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Merce Asiatica**" indica, per ciascuna Serie, la Merce i cui contratti di opzione o *futures* sono quotati su un mercato regolamentato, sistema di scambio o quotazione asiatico indicata alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Paniere**" indica, per ciascuna Serie, il portafoglio di Indici, Azioni, Merci o Tassi di Cambio indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Percentuale *Bonus***" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale indicata alla voce "Percentuale *Bonus*" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Percentuale CAP**" indica, per ciascuna Serie, fatte salve le rettifiche di cui all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, la percentuale indicata, alla voce "Percentuale CAP" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"Performance" indica, in relazione a un Componente del Paniere, l'importo determinato dall'Agente di Calcolo pari al quoziente fra (a) il Livello di Riferimento

Finale del Componente del Paniere e (b) il Livello di Riferimento Iniziale del Componente Paniere;

"**Periodo di Offerta**" indica, per ciascuna Serie, il periodo destinato all'offerta in sottoscrizione al pubblico dei relativi *DB Bonus Certificates* precedente, ove applicabile, all'ammissione a quotazione, indicato alla voce "Periodo di Offerta" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive;

"**Periodo di Osservazione**" indica, per ciascuna Serie, i Giorni di Negoziazione del periodo che decorre dalla Data di Emissione inclusa fino al momento in cui viene calcolato il Livello di Riferimento Finale dei Componenti del Paniere alla Data di Valutazione inclusa;

"**Portatore**" indica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *DB Bonus Certificates* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica, per ciascuna Serie, il prezzo indicato alla voce "Prezzo di Sottoscrizione" nella Tabella A delle relative Condizioni Definitive, al quale si possono sottoscrivere i *DB Bonus Certificates* durante il Periodo di Offerta;

"**Prezzo Indicativo**" indica, per ciascuna Serie, il prezzo dei *DB Bonus Certificates* determinato dall'Emittente in sede di ammissione alla quotazione di ogni singola Serie indicato alla voce "Prezzo Indicativo" nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Serie**" indica ciascuna serie dei *DB Bonus Certificates* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"**Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, il Paniere di Azioni, il Paniere di Indici, il Paniere di Merci, il Paniere di Tassi di Cambio Sottostanti, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Spese**" indica, in relazione ad un *DB Bonus Certificate,* qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *DB Bonus Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"**Sponsor dell'Indice**" indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata alla voce "Sponsor dell'Indice" nella Tabella A e/o nella Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Tabella A**" indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *DB Bonus Certificates* offerti al pubblico;

"**Tabella B**" indica, per ciascuna Serie, la tabella, contenuta nelle relative Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche dei *DB Bonus Certificates* ammessi a quotazione;

"**Tasso di Cambio Sottostante**" indica, per ciascuna Serie, , uno dei tassi di cambio rilevati **(i)** dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int, o **(ii)** da altra autorità o organismi equivalenti che rispondano ai requisiti di ufficialità e notorietà richiesti da Borsa Italiana S.p.A. e che rilevino il tasso di cambio con

frequenza almeno giornaliera, indicato alla voce "Sottostante" nella Tabella A e/o Tabella B delle relative Condizioni Definitive;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro; e

"**Valuta di Riferimento del Componente del Paniere**" indica, per ciascuna Serie e per ciascun Componente del Paniere, la divisa di denominazione del relativo Componente del Paniere indicata alla voce "Valuta di Riferimento del Componente del Paniere" nella Tabella A e/ alla sezione 3 "*Caratteristiche dei DB Bonus Certificates* " delle relative Condizioni Definitive.

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento dei *DB Bonus Certificates*

I *DB Bonus Certificates* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *DB Bonus Certificates*.

Il trasferimento dei *DB Bonus Certificates* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *DB Bonus Certificates* verranno trasferiti.

3. Esercizio dei DB Bonus Certificates

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio dei *DB Bonus* Certificates.

Ciascun Lotto Minimo di Esercizio dei *DB Bonus Certificates* - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto.

Il termine "esercizio" o termini simili si intendono riferiti ad ogni *DB Bonus Certificate* che verrà automaticamente esercitato secondo le presenti disposizioni.

3.1.2 Rinuncia all'esercizio automatico alla Data di Scadenza

Nonostante quanto previsto al punto 3.1.1 che precede, il Portatore avrà la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione, tramite l'intermediario presso cui detiene il proprio conto titoli. Tale dichiarazione dovrà essere ricevuta dall'Agente di Liquidazione:

(A) *se DB Bonus Certificates su singolo Indice italiano:* entro le ore **10:00** CET della Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

(B) *se DB Bonus Certificates su un'Azione Italiana o un Paniere in cui almeno un Componente del Paniere è un'Azione Italiana*: entro le ore **10:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto

(C) *in tutti gli altri casi*: entro le ore **17:00** CET del Giorno Lavorativo successivo alla Data di Valutazione specificata nella definizione di "Data di Valutazione" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro le ore sopra indicate.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

(i) Serie, codice ISIN e numero dei *DB Bonus Certificates* posseduti dal Portatore;

(i) numero dei *DB Bonus Certificates* – pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso - relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;

(iii) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *DB Bonus Certificates* oggetto di rinuncia; e

(iv) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Rinuncia è allegato al presente Regolamento al Capitolo VII.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *DB Bonus Certificates* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02 4024 3864 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Andrea Moioli.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 Liquidazione

Ogni Lotto Minimo di Esercizio dei *DB Bonus Certificates* conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 Rinuncia all'Esercizio

3.3.1 Valutazioni

La Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. Le Dichiarazioni di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Rinuncia

presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 Invio della Dichiarazione di Rinuncia

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *DB Bonus Certificates* cui si riferisce.

Le Dichiarazioni di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che siano state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Rinuncia, i *DB Bonus Certificates* cui la dichiarazione si riferisce non potranno più essere trasferiti.

3.4 Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *DB Bonus Certificates* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 Spese

Tutte le Spese dovute in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio di ciascun *DB Bonus Certificates* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore) saranno a carico del rispettivo Portatore.

Con riferimento ad eventuali commissioni dovute in connessione alla sottoscrizione dei *Certificates* si rinvia a quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

3.6 Rischi di Esercizio e Liquidazione

L'esercizio e la liquidazione dei *DB Bonus Certificates* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla data d'esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o

omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *DB Bonus Certificates*.

3.7. Lotto di Esercizio

Il numero dei *DB Bonus Certificates* esercitati non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *DB Bonus Certificates i*n violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche.

4.1 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai *DB Bonus Certificates* su Azioni

4.1.1 Definizioni

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica, con riferimento ad un'Azione, un mercato regolamentato diverso dal Mercato di Riferimento in cui l'Azione è quotata;

"**Azione**" indica **(i)** l'azione indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, ciascuna azione che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"**Caso di Fusione**" indica, con riferimento alle relative Azioni, ogni caso di **(i)** riclassificazione o scambio di tali Azioni a cui consegua il trasferimento di tutte dette Azioni in circolazione - ovvero l'impegno irrevocabile a trasferirle - ad un'altra persona fisica o giuridica; ovvero **(ii)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio obbligatorio di Azioni tra la Società Emittente le Azioni e un'altra persona fisica o giuridica (ad esclusione di un'eventuale concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio di azioni in cui detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere come soggetto risultante dalla predetta fusione o concentrazione senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione); ovvero **(iii)** un'offerta di acquisto o di scambio, una sollecitazione, una proposta o ogni altro negozio simile da parte di una persona fisica o giuridica per acquistare o in altro modo ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente le Azioni a cui consegua il trasferimento o un impegno irrevocabile a trasferire tutte le suddette Azioni (ad esclusione di quelle possedute o controllate dal soggetto che lancia l'offerta); ovvero **(iv)** concentrazione o fusione in senso stretto o per incorporazione o scambio vincolante di azioni tra la Società Emittente le Azioni o società da questa controllate e un'altra persona giuridica, operazione a seguito della quale detta Società Emittente le Azioni continui ad esistere senza dar luogo a riclassificazione o scambio di tutte le suddette Azioni in circolazione, ma, piuttosto, operazione a seguito della quale le Azioni in circolazione (ad esclusione delle Azioni detenute o controllate da tale altra persona giuridica) nel periodo di tempo che immediatamente precede tale operazione rappresentino collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione nel periodo di tempo immediatamente successivo alla stessa, purché, in ogni caso, la Data della Fusione corrisponda ad una data in cui l'Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante o sia a questa precedente ovvero, ove vi fosse più di una data in cui l'Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante, corrisponda alla data finale in cui l'Agente di Calcolo effettua una valutazione del Sottostante;

"**Data della Fusione**" indica, in relazione ad un Caso di Fusione, la data di efficacia della fusione, ovvero, nel caso in cui tale data non possa essere determinata secondo le leggi applicabili a tale Caso di Fusione, una diversa data indicata dall'Agente di Calcolo;

"**Evento Rilevante**" indica una o più delle seguenti circostanze:

1. il frazionamento, il raggruppamento o la riclassificazione delle Azioni (tranne che in Caso di Fusione) ovvero la distribuzione gratuita a favore degli attuali titolari, anche a titolo di dividendo, di una o più di tali Azioni, in occasione di assegnazioni di azioni gratuite, di aumenti di capitale a titolo gratuito o di analoghe forme di emissione;
2. la distribuzione o emissione a favore dei soci esistenti, anche a titolo di dividendo, **(i)** delle suddette Azioni, ovvero **(ii)** di altre quote di capitale sociale o di titoli attributivi del diritto alla corresponsione di dividendi e/o di proventi della liquidazione della Società Emittente le Azioni in misura paritaria o proporzionale tra i soci stessi, ovvero **(iii)** di quote di capitale o altri titoli di un'altra società a seguito di un'operazione di scorporo o transazioni simili, ovvero **(iv)** di ogni altra tipologia di titoli, di diritti o di *warrants* o di altri beni da assegnare a titolo oneroso (anche non per contanti) a un prezzo inferiore a quello corrente di mercato, secondo quanto l'Agente di Calcolo abbia a determinare;
3. un dividendo straordinario;
4. l'esercizio di una *call* da parte della Società Emittente le Azioni relativamente alle Azioni per le quali non sia stato interamente versato il prezzo;
5. il riacquisto di azioni proprie da parte o per conto della Società Emittente le Azioni (o società ad essa collegate) delle Azioni con gli utili o con capitale, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia costituito da una somma di denaro in contanti, da strumenti finanziari o da altre utilità;
6. in relazione alla Società Emittente le Azioni, un evento che consista nel conferimento di diritti degli azionisti o che tali diritti vengano separati dalle azioni ordinarie o da altri tipi di azioni della Società Emittente le Azioni in base ad un piano di conferimento di diritti agli azionisti o ad un accordo volto a bloccare scalate ostili, che preveda, al verificarsi di determinati eventi, la distribuzione di azioni privilegiate, *warrants*, strumenti di debito o diritti azionari a prezzi inferiori al loro valore di mercato come determinato dell'Agente di Calcolo;
7. ogni rimborso di diritti secondo quanto previsto al punto 6 che precede; o
8. ogni altro evento che potrebbe produrre un effetto di diluizione o di concentrazione o altro effetto sul valore teorico delle Azioni.

"**Insolvenza**" indica il caso in cui, a seguito di liquidazione volontaria o coattiva, di dichiarazione di fallimento o di insolvenza, di scioglimento o di analoghe procedure concorsuali cui sia sottoposta la Società Emittente le Azioni **(i)** sia disposto il trasferimento di tutte le Azioni della Società Emittente le Azioni ad un amministratore fiduciario, ad un liquidatore o ad altro soggetto con funzioni analoghe; ovvero **(ii)** la legge vieti ai detentori delle Azioni di trasferirle.

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad un'Azione, ogni mercato, borsa o sistema di quotazione nel quale le negoziazioni hanno un effetto significativo sul complessivo mercato dei contratti di opzione o *future* su tale Azione, il tutto secondo le determinazioni dell'Agente di Calcolo;

"**Nazionalizzazione**" indica la circostanza in cui tutte le Azioni ovvero tutto o una parte sostanziale del patrimonio della Società Emittente le Azioni siano oggetto di nazionalizzazione, di esproprio o comunque dell'obbligo di trasferimento a un'agenzia o a un'autorità governativa o ad un altro ente parastatale;

"**Offerta Pubblica**" indica un'offerta di acquisto, offerta pubblica, offerta di scambio, sollecitazione, proposta o un altro evento da parte di qualsiasi entità o soggetto che comporti l'acquisto da parte di tale entità o soggetto, o altrimenti comporti l'ottenimento o il diritto di ottenere per tale entità o soggetto, mediante conversione o altri mezzi, di più del 10 per cento e meno del 100 per cento dei diritti di voto in circolazione della Società Emittente le Azioni, come determinato dall'Agente di Calcolo, sulla base di quanto depositato presso le autorità regolamentari o gli enti di auto-regolamentazione o sulla base di altre informazioni che l'Agente di Calcolo ritenga rilevanti;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento, ad ogni Azione, l'ora a cui l'Agente di Calcolo si riferisce allo scopo di determinare il Prezzo di Riferimento;

"**Revoca della Quotazione**" indica, in relazione a ogni Azione che sia quotata in un Mercato di Riferimento, la comunicazione emessa da tale Mercato di Riferimento, sulla base delle regole di tale mercato con la quale si comunichi che le Azioni cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato (per qualsiasi ragione diversa del Caso di Fusione o Offerta Pubblica), se tali Azioni non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo;

"**Società Emittente le Azioni**" indica, con riferimento al Sottostante, la società che ha emesso tale Azione;

"**Stato di Riferimento**" indica:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui il Sottostante o la Società Emittente le Azioni abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui la Società Emittente le Azione è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.1.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.1.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *DB Bonus Certificates* su Azioni

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto,

ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di un'Azione ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente ai *DB Bonus Certificates* su Azioni si intende:

4.1.2.1 la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante le regolari sessioni di negoziazione in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

4.1.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa Azione l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Azione:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.1.2.2.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.1.2.2.2 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un'Azione; o

4.1.2.2.3 alle contrattazioni in un Altro Mercato Regolamentato*;* o

(B) di un qualsiasi evento (diverso dall'evento descritto ai paragrafi 4.1.2.3 e 4.1.2.4 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Azione ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.1.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.1.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[*Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:*

4.1.2.5 qualora la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.1.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga dei controlli o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o l'amministrazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquistare, detenere, trasferire o ottenere o altrimenti di effettuare transazioni in relazione a tale Azione]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.1.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione, estinzione anticipata, Caso di Fusione, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione e Insolvenza, Offerta Pubblica relativi ai *DB Bonus Certificates* su Azioni

4.1.3.1 Le rettifiche di seguito descritte saranno volte a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi originati dagli Eventi Rilevanti.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, spetta all'Agente di Calcolo stabilire se tale Evento Rilevante abbia un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni e, in caso affermativo, procedere

(A) ad apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizione del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto dell'effetto di diluizione o di concentrazione in ipotesi, e

(B) a fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o future sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria il prima possibile e comunque prima che la rettifica diventi effettiva, ai sensi del Regolamento di Borsa ai Portatori come previsto dall'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.1.3.2 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

(A) *se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:* in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal

caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:* in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.1.3.3 Qualora, in relazione a un'Azione, si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, l'Emittente potrà

(A) richiedere all'Agente di Calcolo di apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento nella misura da questi ritenuta idonea per tener conto della Revoca della Quotazione o della Nazionalizzazione, a seconda del caso, e di fissare la data di decorrenza della rettifica stessa.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Revoca della Quotazione o Nazionalizzazione sui contratti di opzione sulla medesima Azione trattata su quel Mercato Correlato;

(B) estinguere anticipatamente i *DB Bonus Certificates* mediante comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di estinzione anticipata dei *DB Bonus Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *DB Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *DB Bonus Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Quotazione o la Nazionalizzazione, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *DB Bonus Certificates* si intenderà venuto meno;

(C) a seguito di qualsiasi rettifica dei termini di regolamento delle opzioni delle Azioni negoziate in tale/i mercato/i o sistema/i di negoziazione o sistema/ii di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo a sua ragionevole discrezione (la "**Fonte di Riferimento delle Opzioni**"), richiedere che l'Agente di Calcolo esegua una corrispondente rettifica a ciascuna o più Condizioni, e tale rettifica sarà effettiva dalla data che l'Agente di Calcolo determini che sia la data di efficacia della corrispondente rettifica fatta dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni. Se le opzioni sulle Azioni non sono negoziate sulla Fonte di Riferimento delle Opzioni, l'Agente di Calcolo effettuerà tale (eventuale) rettifica, a ciascuna o più delle Condizioni come l'Agente di Calcolo ritenga appropriato, con riferimento alle regole e agli (eventuali) precedenti stabiliti dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni , per dar conto del Caso di Fusione, Offerta Pubblica, Revoca della Quotazione, Nazionalizzazione o Insolvenza, a seconda dei casi, che nella determinazione dell'Agente di Calcolo potrebbero aver dato origine ad una rettifica dalla Fonte di Riferimento delle Opzioni se tali opzioni fossero così negoziate.

Nei casi di estinzione anticipata di cui sopra, l'Emittente provvederà a corrispondere a ciascun Portatore, per ciascun *DB Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *DB Bonus Certificates* tenuto in considerazione l'evento che ha dato luogo all'estinzione anticipata, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che

verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *DB Bonus Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica ((il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con un Componente del Paniere Sostitutivo come di seguito definito. Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

Per "**Componente del Paniere Sostitutivo**" si intende l'azione appartenente allo stesso settore industriale e alla stessa area geografica del Componente Interessato con la più alta capitalizzazione alla data in cui si verifichi la Revoca della Quotazione, un'ipotesi di Nazionalizzazione, un'ipotesi di Insolvenza, un Caso di Fusione o Offerta Pubblica, come determinato dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione.

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.2 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relative ai *DB Bonus Certificates* su Indici

4.2.1 Definizioni

"**Elemento Costitutivo dell'Indice**" indica, con riferimento a ciascun Indice, le azioni, i fondi, le merci, le obbligazioni e le valute facenti parte di tale Indice nel periodo di riferimento;

"**Indice**" indica **(i)** se il Sottostante non è un Paniere, l'indice indicato ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o **(ii)** se il Sottostante è un Paniere, l'indice che costituisce un Componente del Paniere, come indicato ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *future* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Mercato di Riferimento**" **(i)** con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l'Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice, l'ora in cui il relativo Sponsor dell'Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"**Sponsor dell'Indice**" indica la società che calcola e gestisce l'Indice o l'Indice Asiatico, indicata nella definizione di "Sponsor dell'Indice" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Stato di Riferimento**" indica:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell'Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento allo Stato in cui l'Indice è calcolato o pubblicato, ovvero lo Stato in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Valuta di Riferimento**" **(i)** con riferimento all'Indice, la divisa di denominazione del Sottostante indicata nella definizione di "Valuta di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e **(ii)** con riferimento a un Elemento Costitutivo dell'Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall'Agente di Calcolo.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.2.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.2.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *DB Bonus Certificates* su Indici

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente ai *DB Bonus Certificates* su Indici si intende:

4.2.2.1 (A) qualora il relativo Indice non sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, la mancata apertura del relativo Mercato di Riferimento o di qualsiasi Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

(B) qualora il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi,

(i) la mancata pubblicazione da parte del relativo Sponsor dell'Indice di pubblicare il livello dell'Indice; o

(ii) la mancata apertura del Mercato Correlato per le negoziazioni durante i normali orari di apertura,

in qualsiasi Giorno di Negoziazione; o

4.2.2.2 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice rappresenta l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

(i) all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

(ii) alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *future*s su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice; o

(iii) alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice sia quotato o negoziato; o

(B) di un qualsiasi evento (diverso da un evento descritto nel paragrafo 4.2.2.3 di seguito) che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore;

4.2.2.3 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato relativo ad un Indice o Elemento Costitutivo dell'Indice che rappresenti il 20% o più del livello del relativo Indice anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di

Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

Al fine di determinare in qualunque momento l'occorrenza di un Evento di Turbativa del Mercato in relazione ad un Elemento Costitutivo dell'Indice, se un Evento di Turbativa del Mercato si verifica in relazione a tale Elemento Costitutivo dell'Indice in quel momento allora la relativa percentuale di partecipazione di tale Elemento Costitutivo dell'Indice al livello di tale Indice dovrà basarsi sul confronto fra **(aa)** la porzione del livello di tale Indice attribuibile a tale Elemento Costitutivo dell'Indice, e **(bb)** il livello complessivo di tale Indice, in ciascun caso immediatamente prima del verificarsi di tale Evento di Turbativa del Mercato, o se il relativo Indice sia un Indice i cui Elementi Costitutivi siano negoziati in Mercati di Riferimento diversi, usando la ponderazione ufficiale di apertura, come pubblicata dal relativo Sponsor dell'Indice come parte dei dati di apertura del mercato; ovvero

4.2.2.4 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento,

[*Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "*Caratteristiche dei *DB Bonus Certificates" delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:*

4.2.2.5 Nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione per un Indice o per un Elemento Costitutivo dell'Indice, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.2.2.6 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione, o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire, o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Indice o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Indice],

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.2.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione ed estinzione anticipata relativi ai *DB Bonus Certificates* su Indici

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti che seguono.

4.2.3.1 Se un Indice:

(A) non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o

(B) viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

allora, in ciascun caso, quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso e, ove necessario, come determinato dall'Agente di Calcolo, moltiplicato per un coefficiente di adeguamento che assicuri la continuità con l'Indice indicato originariamente.

4.2.3.2 Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo: **(aa)** apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una "**Modifica dell'Indice**"), o **(bb)** cancelli definitivamente quell'Indice (una "**Cancellazione dell'Indice**"), o **(cc)** non riesca a calcolare e comunicare tale Indice ("**Turbativa dell'Indice**") e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B), allora l'Emittente potrà annullare i *DB Bonus Certificates*, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento dei *DB Bonus Certificates*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *DB Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *DB Bonus Certificates* tenendo in considerazione la Modifica dell'Indice, la Cancellazione

dell'Indice o la Turbativa dell'Indice il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *DB Bonus Certificates* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora uno o più dei Componenti del Paniere sia oggetto delle ipotesi sub (aa), (bb) e (cc) ("**Componente Interessato**"), e non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.2.3.1(A) o 4.2.3.1(B) di cui sopra, l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con l'indice scelto dall'Agente di Calcolo, a sua ragionevole discrezione, che sia diverso da un Indice come sopra definito e che consenta di assicurare la continuità con il Componente Interessato (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

4.2.3.3 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

(A) *se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:* in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza,

l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive* ***indicano*** *che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere* ***separatamente****:* in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

4.3 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai *DB Bonus Certificates* su Merci

4.3.1 Definizioni

"**Altro Mercato Regolamentato**" indica, con riferimento ad una Merce, un mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione diverso dal Mercato di Riferimento in cui la Merce è quotata o negoziata;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merce";

"**Mercato Correlato**" indica, con riferimento ad una Merce, ogni mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Merce, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica (i) se il Sottostante non è un Paniere, la merce indicata ai sensi della definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, o (ii) se il Sottostante è un Paniere, la merce che costituisce un Componente del Paniere, come indicata ai sensi della definizione "Componente del Paniere" nell'articolo 1 delle Condizioni Definitive;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento ad una Merce, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello o il prezzo di tale Merce al fine di determinare il Livello di Riferimento;

"**Stato di Riferimento**" indica:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Merce, o il Mercato di Riferimento abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento ad ogni fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Valuta di Liquidazione**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto; e

"**Valuta di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

I termini con iniziale in maiuscolo che non sono definiti in questo articolo 4.3.1 delle Condizioni di Prodotto avranno lo stesso significato agli stessi attribuito all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.3.2 Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *DB Bonus Certificates* su Merci

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Livello di Riferimento di una Merce, ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente ai *DB Bonus Certificates* su Merci si intende:

4.3.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'orario che rappresenta per la relativa merce l'Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per la relativa Merce:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato):

4.3.2.1.1 all'insieme delle contrattazioni su un Mercato di Riferimento; o

4.3.2.1.1 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a una Merce; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare sul relativo Mercato di Riferimento transazioni sulla relativa Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Merce ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.3.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima **(aa)** del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero **(bb)** se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; ovvero

4.3.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento; ovvero

[*Qualora il Mercato di Riferimento si trovi, come specificato alla sezione 3 "Caratteristiche dei DB Bonus Certificates " delle relative Condizioni Definitive, in un c.d. paese emergente, aggiungere:*

4.3.2.4 nel caso in cui la Valuta di Riferimento sia diversa dalla Valuta di Liquidazione, il verificarsi in qualsiasi momento di un evento che, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, ha l'effetto di impedire, limitare o ritardare l'Emittente nel:

(A) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione attraverso i canali legali ordinari o trasferire in, o da, qualsiasi Stato di Riferimento qualsiasi delle due valute, a

causa dell'imposizione da parte di tale Stato di Riferimento di qualsiasi limitazione che riduca o proibisca tale conversione o trasferimento, a seconda del caso; ovvero

(B) convertire la Valuta di Riferimento nella Valuta di Liquidazione almeno ad un tasso che sia tanto favorevole quanto il tasso applicato da entità situate nello Stato di Riferimento; o

(C) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione da conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento a conti aperti al di fuori di tale Stato di Riferimento; o

(D) trasferire la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione tra conti aperti in qualsiasi Stato di Riferimento o ad un soggetto non residente in tale Stato di Riferimento; o

4.3.2.5 uno Stato di Riferimento **(aa)** imponga una restrizione o annunci la sua intenzione di imporre una restrizione o **(bb)(i)** dia esecuzione o annunci la sua intenzione di eseguire o **(ii)** cambi o annunci la sua intenzione di modificare l'interpretazione o applicazione di qualsiasi legge o regolamento, se, nella determinazione dell'Agente di Calcolo, sia probabile che quanto sopra infici la capacità dell'Emittente di acquisire, possedere, trasferire o ottenere tale Merce o altrimenti eseguire operazioni connesse a tale Merce,]

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo, gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole discrezione ritenga appropriato.

4.3.3 Eventi Rilevanti, rettifiche, mancata emissione e estinzione anticipata relativi ai *DB Bonus Certificates* su Merci

Per "**Evento Rilevante**" relativamente ai *DB Bonus Certificates* su Merci si intende:

4.3.3.1 il caso in cui la Merce sia negoziata sul Mercato di Riferimento in una diversa qualità o diversa composizione (ad esempio in un diverso grado di purezza);

4.3.3.2 qualsiasi altro evento che comporti l'alterazione o modifica della Merce, così come negoziata sul Mercato di Riferimento;

4.3.3.3 la modifica o alterazione, come indicata ai punti 4.3.3.1 e 4.3.3.2 sopra, dei contratti di opzione o *future* sulla Merce negoziata su qualsiasi Mercato Correlato,

sempre che tali eventi siano considerati rilevanti nella determinazione dell'Agente di Calcolo.

A seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, sarà compito all'Agente di Calcolo apportare, ove necessario, l'eventuale rettifica ad una o più Condizioni del Regolamento, nella misura da questi ritenuta idonea a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi del relativo evento, e fissare la data di decorrenza della rettifica.

L'Agente di Calcolo avrà, ove applicabile, la facoltà, ma non l'obbligo, di stabilire l'idonea rettifica, adottando i criteri di rettifica utilizzati da un Mercato Correlato in relazione a tale Evento Rilevante sui contratti di opzione o *future* sulla medesima Merce trattata su quel Mercato Correlato.

L'Agente di Calcolo darà comunicazione dell'Evento Rilevante e della rettifica necessaria ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali, esplicitando il contenuto della modifica apportata al Regolamento e fornendo sinteticamente gli estremi dell'Evento Rilevante in questione.

4.3.4. Mancata emissione, Revoca delle Negoziazioni e Altri Eventi di Estinzione Anticipata

4.3.4.1 Se si verifica un Evento di Turbativa del Mercato in una Data di Determinazione,

(A) *se il Sottostante è diverso da un Paniere o se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **non** indicano che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere separatamente:* in tale circostanza, la Data di Determinazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

(B) *se il Sottostante è un Paniere e le relative Condizioni Definitive **indicano** che la valutazione del Livello di Riferimento Iniziale in caso di Turbativa del Mercato avverrà per ciascun Componente del Paniere **separatamente**:* in tale circostanza, la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale non si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato rimarrà la Data di Determinazione originariamente

indicata e la Data di Determinazione per ciascun Componente del Paniere in relazione al quale si sia verificato un Evento di Turbativa del Mercato ("**Componente Interessato**") si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato per il Componente Interessato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato per tale Componente Interessato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Determinazione, allora in tale ipotesi l'Emittente potrà, a sua scelta: **(aa)** considerare quale Data di Determinazione per tale Componente Interessato quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Iniziale per tale Componente Interessato come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti, l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Componente Interessato, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine, oppure **(bb)** non dare corso all'emissione dei *DB Bonus Certificates*, dovendosi in tal caso ritenere decaduta l'offerta di cui alle relative Condizioni Definitive. Qualora si verificasse tale circostanza, l'Emittente ne darà prontamente notizia agli investitori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali;

4.3.4.2 Qualora

4.3.4.2.1 il Mercato di Riferimento comunichi, sulla base delle regole di tale mercato, che le Merci cessano (o cesseranno) di essere quotate o negoziate presso tale mercato per qualsiasi ragione, se tali Merci non vengono immediatamente quotate o negoziate in Altro Mercato Regolamentato che sia di gradimento dell'Agente di Calcolo ("**Revoca delle Negoziazioni**"); o

4.3.4.2.2 a seguito del verificarsi di un Evento Rilevante, le rettifiche che dovrebbero essere apportate in conformità all'articolo 4.3.3 delle Condizioni di Prodotto di cui sopra, non possano per qualsiasi ragione essere applicate o non siano ragionevolmente realizzabili, secondo quanto ritenuto dall'Agente di Calcolo ("**Altri Eventi di Estinzione Anticipata**"),

l'Emittente potrà estinguere anticipatamente i *DB Bonus Certificates* dandone comunicazione ai Portatori secondo quanto disposto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In tali casi, l'Emittente corrisponderà a ciascun Portatore, per ciascun *DB Bonus Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di

mercato dei *DB Bonus Certificates* tenuto in considerazione la Revoca della Negoziazioni o l'Altro Evento di Estinzione Anticipata, a seconda del caso, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *DB Bonus Certificates* si intenderà venuto meno.

Nel caso in cui il Sottostante sia un Paniere, qualora, rispetto ad uno o più dei Componenti del Paniere si verifichi la Revoca delle Negoziazioni o Altri Eventi di Estinzione Anticipata (il o i "**Componente/i Interessato/i**"), l'Emittente si riserva la facoltà di richiedere all'Agente di Calcolo di sostituire, alla data in cui si verifichi uno dei suddetti eventi, il Componente Interessato con una merce (diversa da una merce come sopra definita) che appartenga allo stesso settore merceologico di tale Componente interessato, come determinato dall'Agente di Calcolo. a sua ragionevole discrezione (il "**Componente del Paniere Sostitutivo**"). Tale Componente del Paniere Sostitutivo sarà considerato come "Componente del Paniere" ai fini del presente Regolamento.

L'Emittente darà comunicazione di tale sostituzione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali

Al verificarsi della Revoca delle Negoziazioni o di Altri Eventi di Estinzione Anticipata, l'Agente di Calcolo ne darà comunicazione il prima possibile ai Portatori come previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali. I Portatori, tuttavia, dovranno tenere presente che è possibile che intercorra un lasso di tempo tra il momento in cui gli eventi di cui sopra si verificano e il momento in cui essi sono resi noti agli stessi Portatori.

4.4 Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato relativi ai *DB Bonus Certificates* su Merci diverse da Metalli Preziosi, Oro, Argento, Platino o Palladio

4.4.1 Definizioni

"**Data di Consegna**" indica, rispetto a ciascuna data per la quale trovi applicazione ai fini della rilevazione del Livello di Riferimento, secondo quanto riportato nelle Condizioni Definitive, il mese di scadenza del primo Future relativo al Sottostante e, in caso di Paniere, a ciascun Componente del Paniere, la cui data di scadenza sia successiva a tale data;

"**Data di *Trade***" indica la data di volta in volta indicata con riferimento alla Serie emessa nelle relative Condizioni Definitive.

"**Future(s)**" indica un contratto, relativo al Sottostante, per la consegna futura dell'oggetto di tale contratto ad una data di consegna;

"**Giorno di Riferimento**" ha il significato indicato di seguito;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto con riferimento alla tipologia di Sottostante "Merci";

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Merce**" indica la merce specificata nella definizione di "Sottostante" nelle Condizioni Definitive;

"**Prezzo di Riferimento**" indica qualsiasi livello, valore o prezzo (incluso il Livello di Riferimento) che l'Agente di Calcolo è tenuto a determinare con riferimento ad una Merce ai sensi delle Condizioni di Prodotto.

4.4.2 Evento di Turbativa del Mercato

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" relativamente ai *DB Bonus Certificates* su Merci si intende un qualsiasi evento che, nel caso in cui si verificasse, darebbe luogo ad un Evento di Turbativa di Mercato (come descritto di seguito), che accada in qualsiasi data in cui l'Agente di Calcolo avrebbe dovuto, ai sensi delle Condizioni di Prodotto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il Prezzo di Riferimento di una Merce ("**Giorno di Riferimento**"). L'Agente di Calcolo determinerà in buona fede tale Prezzo di Riferimento tenendo in considerazione l'ultimo prezzo o livello ufficialmente comunicato rispetto alla Merce in o in relazione a tale Giorno di Riferimento, nonché ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

I seguenti eventi sono considerato Eventi di Turbativa del Mercato:

(i) Turbativa della Fonte del Prezzo;

(ii) Sospensione delle Negoziazioni;

(iii) Assenza del Prezzo della Merce;

(iv) Modifica Sostanziale della Formula;

(v) Modifica Sostanziale del Contenuto;

(vi) Turbativa Fiscale; o

(vii) Restrizione della Negoziazione.

Laddove:

"**Assenza del Prezzo della Merce**" indica (A) il mancato inizio delle negoziazioni, o la prolungata o permanente interruzione delle negoziazioni, in Futures nel Mercato di Riferimento o (B) il venir meno della Merce o delle negoziazioni avente ad oggetto la Merce;

"**Modifica Sostanziale del Contenuto**" indica il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nel contenuto, composizione o formazione della Merce o del relativo Future;

"**Modifica Sostanziale della Formula**" il verificarsi, a partire dalla Data di *Trade*, di una modifica sostanziale nella formula utilizzata per calcolare qualsiasi Prezzo di Riferimento;

"**Turbativa della Fonte del Prezzo**" indica (A) la mancata diffusione o pubblicazione da parte del Mercato di Riferimento di qualsiasi Prezzo di Riferimento (o delle informazioni necessarie per determinare qualsiasi Prezzo di Riferimento) o (B) la temporanea o permanente interruzione o indisponibilità del Mercato di Riferimento;

"**Turbativa Fiscale**" indica l'imposizione, o la modifica o cancellazione, da parte di qualsiasi Stato o autorità fiscale dell'accisa, di qualsiasi tassa di estrazione, di vendita, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, di trasferimento, di bollo o altre simili imposte e/o tasse sulla, o calcolate facendo riferimento alla, relativa Merce (diverse da un'imposta e/o tassa sul, o calcolata facendo riferimento al, guadagno netto o lordo), che abbiano luogo a partire dalla Data di *Trade*, qualora l'effetto diretto di tale imposizione, modifica o cancellazione, sia quello di aumentare o ridurre il Prezzo di Riferimento nel giorno che sarebbe stato il Giorno di Riferimento ove non si fosse verificata una tale imposizione, modifica o cancellazione;

"**Restrizione della Negoziazione**" indica la sostanziale restrizione imposta alla negoziazione in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o alle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo; e

"**Sospensione delle Negoziazioni**" indica la sostanziale sospensione delle negoziazioni in Futures o Merci nel Mercato di Riferimento o delle negoziazioni in qualsiasi altro *future* o contratto di opzione relativo alla Merce che avvenga in qualsiasi mercato regolamentato, sistema di scambi o quotazione su cui tali *futures* e contratti di opzione sono trattati, qualora tale limitazione sia ritenuta rilevante dall'Agente di Calcolo.

4.5 Eventi di Turbativa del Mercato, Eventi Rilevanti e rettifiche relativi ai *DB Bonus Certificates* su Tassi di Cambio

4.5.1 Definizioni:

"**Altro Mercato**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato, sistema di quotazione o di scambi diverso dal Mercato di Riferimento sulla quale il Tasso di Cambio Sottostante rilevante viene quotato o negoziato;

"**Divisa di Riferimento**" indica, rispetto ad un Tasso di Cambio Sottostante, ciascuna valuta indicata in tale Tasso di Cambio Sottostante;

"**Livello di Riferimento**" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Mercato Correlato**" indica, salvo diversa definizione contenuta nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento ad un Tasso di Cambio Sottostante, ogni mercato regolamentato, ogni sistema di negoziazione o di quotazione in cui sono trattati i contratti di opzione o future sul Tasso di Cambio Sottostante rilevante, come stabilito dell'Agente di Calcolo;

"**Mercato di Riferimento**" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Ora di Riferimento**" indica, con riferimento al Tasso di Cambio Sottostante, l'ora in cui l'Agente di Calcolo stabilisce il livello di tale Tasso di Cambio Sottostante ai fini della determinazione del Livello di Riferimento;

"Stato di Riferimento" indica rispetto a ciascun Tasso di Cambio Sottostante:

(i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui una Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e

(ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui la Divisa di Riferimento di tale Tasso di Cambio Sottostante, o il Mercato di Riferimento, abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare cosa debba intendersi per collegamento sostanziale, l'Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento a quei fattori che ritenga appropriati;

il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo;

"**Prima Valuta**" indica la valuta che appare nella prima posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

"**Seconda Valuta**" indica la valuta che appare nella seconda posizione di un Tasso di Cambio Sottostante;

"**Tasso di Cambio Sottostante**" si rinvia alla definizione di cui all'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"**Valuta di Liquidazione**" si rinvia alla definizione dell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto.

4.5.2 Evento di Turbativa del Mercato

Non appena possibile l'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all'articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l'Agente di Calcolo medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato, stabilire il livello di un Tasso di Cambio Sottostante nella Valuta di Liquidazione.

Per "**Evento di Turbativa del Mercato**" si intende:

(i) laddove il Mercato di Riferimento di un Tasso di Cambio Sottostante sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, come determinato dall'Agente di Calcolo,

4.5.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante o in un qualsiasi momento nell'ora che precede l'Ora di Riferimento per tale Tasso di Cambio Sottostante:

(A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dal relativo Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato o per altra ragione):

4.5.2.1.1 alle contrattazioni aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate sul Mercato di Riferimento o su un Altro Mercato; o

4.5.2.1.2 alle contrattazioni su opzioni o *futures* aventi oggetto una Seconda Valuta, relative alla sua conversione nella rispettiva Prima Valuta, effettuate su un Mercato Correlato; o

(B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell'Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su un Mercato di Riferimento transazioni su una Seconda Valuta, relative alla sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore di mercato ovvero di effettuare su un Mercato Correlato transazioni su contratti di opzione o futures su o in relazione a tale Seconda Valuta, per la sua conversione in una Prima Valuta, ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o

4.5.2.2 la chiusura in un Giorno di Negoziazione del Mercato di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura ad esclusione dei casi in cui la chiusura anticipata è stata annunciata dal Mercato di Riferimento o dal Mercato Correlato, a seconda dei casi, almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Mercato di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero, se precedente (bb) del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sul Mercato di Riferimento o sul Mercato Correlato al Momento Rilevante di tale Giorno di Negoziazione. Per "**Orario di Chiusura**" si intende l'orario giornaliero infra-settimanale programmato per la chiusura del Mercato di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione; o

4.5.2.3 la dichiarazione di una moratoria generale in relazione alle attività bancarie in qualsiasi Stato di Riferimento;

(ii) nel caso in cui il Mercato di Riferimento di un qualsiasi Tasso di Cambio Sottostante non sia una borsa valori, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione come determinato dall'Agente di Calcolo:

4.5.2.4 l'impossibilità per l'Agente di Calcolo di determinare, per cause di forza maggiore, il prezzo o il valore (o un elemento di tale prezzo o valore) di una Seconda Valuta nella relativa Prima Valuta facendo riferimento a tale Mercato di Riferimento nel modo indicato nella definizione di "Livello di Riferimento" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto o nelle "Informazioni relative al Sottostante", o altrimenti secondo le regole o le procedure normali o riconosciute di determinazione di tale prezzo o valore (sia a causa della mancata pubblicazione di tale prezzo o valore o per altro motivo); o

4.5.2.5 qualsiasi evento, descritto nell'articolo 4.5.2.3 di cui sopra in relazione a tale Tasso di Cambio Sottostante

in entrambi i casi (i) e (ii) di cui sopra, se, a giudizio dell'Agente di Calcolo, gli eventi di cui sopra sono rilevanti. Nella valutazione di cosa sia "rilevante" l'Agente di Calcolo potrà prendere in considerazione quelle circostanze che ritiene appropriate secondo la sua ragionevole discrezione.

4.5.3 Rettifiche

Nel caso in cui una Seconda Valuta - in quanto valuta avente corso legale nel paese o nella giurisdizione ovvero nei paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'organo che emette tale Divisa di Riferimento - venga sostituita da altra valuta o fusa con altra valuta al fine di dare luogo ad una valuta comune (tale valuta sostituita o risultante dalla fusione è di seguito indicato come la "**Nuova Divisa di Riferimento**") e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.4 delle Condizioni di Prodotto, tale Seconda Valuta, nell'ambito del Tasso di Cambio Sottostante, sarà sostituita dalla Nuova Divisa di Riferimento (il tasso di cambio risultante è di seguito indicato come "**Nuovo Tasso di Cambio Sottostante**") fermo restando che il Nuovo Tasso di Cambio Sottostante sarà calcolato sulla base del numero di unità della Nuova Divisa di Riferimento ottenuto dalla conversione del numero di unità della Seconda Valuta utilizzate per la determinazione del precedente Tasso di Cambio Sottostante nella Nuova Divisa di Riferimento, utilizzando il tasso di cambio applicabile a tale conversione, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo.

4.5.4 Eventi di Estinzione Anticipata

4.5.4.1 Nel caso in cui una Divisa di Riferimento, per un qualsiasi motivo, cessi di avere corso legale nel Paese o nella giurisdizione ovvero nei Paesi o nelle giurisdizioni ove si trova l'autorità, l'istituto o l'altro organo che emette tale Divisa di Riferimento e non trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, ovvero nel caso in cui, a giudizio dell'Agente di Calcolo, non sia possibile o ragionevolmente praticabile una modifica ai sensi dell'articolo 4.5.3 delle Condizioni di Prodotto, o

4.5.4.2 laddove il Mercato di Riferimento di ciascun Tasso di Cambio Sottostante sia un mercato, un sistema di negoziazione o un sistema di quotazione, nel caso in cui il Mercato di Riferimento comunichi che, secondo le sue regole, il tasso di cambio tra la relativa Prima Valuta e la Seconda Valuta cessi (o cesserà in futuro) di essere quotato, negoziato o pubblicamente calcolato sul Mercato di Riferimento per qualsiasi ragione e non sia immediatamente ri-quotato, ri-negoziato o pubblicamente ricalcolato su un mercato, sistema di quotazione o di negoziazione riconosciuto da parte dell'Agente di Calcolo ("**Termine della Negoziazione**"),

(tali eventi sono di seguito indicati come "**Eventi di Annullamento**")

l'Emittente potrà annullare i *DB Bonus Certificates* dando comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui i *DB Bonus Certificates* vengano così annullati, l'Emittente corrisponderà un importo a ciascun Portatore rispetto a ciascun *DB Bonus*

Certificate posseduto da tale Portatore che corrisponderà al valore di mercato del *DB Bonus Certificate*, tenendo in considerazione il rispettivo Evento di Annullamento, come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo, al verificarsi di un Evento di Annullamento, darà comunicazione del verificarsi di un Evento di Annullamento non appena possibile ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali.

Tuttavia, i Portatori devono essere a conoscenza del fatto che possono verificarsi dei ritardi tra il momento in cui tali Eventi si verificano ed il momento in cui gli stessi vengono riportati ai Portatori.

5. Legge applicabile e foro competente

I *DB Bonus Certificates* sono regolati dalla legge tedesca.

Per ogni controversia relativa ai *DB Bonus Certificates* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei *DB Bonus Certificates*

I diritti connessi ai *DB Bonus Certificates* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve le prelazioni ed i privilegi di legge. I *DB Bonus Certificates* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguerà anticipatamente, a sua discrezione, i *DB Bonus Certificates* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *DB Bonus Certificates* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *DB Bonus Certificates.* L'Emittente potrà estinguere anticipatamente i *DB Bonus Certificates* inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *DB Bonus Certificates* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi del Regolamento, per ogni *DB Bonus Certificates* detenuto e annullato un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti dei DB Bonus Certificates da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *DB Bonus Certificates* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *DB Bonus Certificates* così acquistati.

4. Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.it per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l'"**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e

siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *DB Bonus Certificates* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *DB Bonus Certificates*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *DB Bonus Certificates* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai *DB Bonus Certificates* una società allo stesso collegata o da questo controllata (il "**Sostituto**") subordinatamente alle seguenti condizioni:

8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *DB Bonus Certificates*, siano garantite incondizionatamente e irrevocabilmente da Deutsche Bank AG;

8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l'ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *DB Bonus Certificates* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;

8.1.3 l'Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata

sostituzione, secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell'Emittente, ogni riferimento all'Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni vi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto

II. DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

(*facsimile*)

Deutsche Bank AG

[*EURO*] *BONUS [WORST OF] [CAP] CERTIFICATES* [*QUANTO*] relativi a [•] (ISIN: [•])

(i "***Bonus Certificates***")

(*Ove non diversamente definiti nel presente documento, i termini in lettera maiuscola avranno il significato loro attribuito nel Prospetto di Base relativo ai Bonus Certificates*)

La presente comunicazione dovrà essere inviata, debitamente compilata, all'Agente di Liquidazione. Ove la presente dichiarazione fosse ritenuta dall'Agente di Liquidazione incompleta o redatta in forma non appropriata o non propriamente inviata, la stessa sarà inefficace. Ove la dichiarazione incompleta o non adeguata fosse successivamente corretta in un modo ritenuto appropriato dall'Agente di Liquidazione, essa sarà considerata quale nuova dichiarazione inviata all'ora in cui è ricevuta dall'Agente di Liquidazione.

SI PREGA DI USARE CARATTERI IN MAIUSCOLO

A: **Deutsche Bank S.p.A.**

Direzione Generale – Ufficio Titoli
Piazza del Calendario, 3
20126 Milano
Attenzione: Andrea Moioli
Tel: 02 4024 3864
Fax: 02 4024 2790
(l'"**Agente di Liquidazione**")

Per il tramite di: _____

_____

[inserire indirizzo dell'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Bonus Certificates sono depositati]

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA DI ESERCIZIO

dei Deutsche Bank AG [*Euro*] *Bonus [Worst Of] [Cap] Certificates* [*Quanto*] relativi a [•]

(ISIN: [•])

(i "***Bonus Certificates***")

Numero di *Bonus Certificates* detenuti dal Portatore

Il/i sottoscritto/i detiene/detengono *Bonus Certificates* nel numero che segue: [●]

Numero di *Bonus Certificates* per i quali si rinuncia all'esercizio

Il/i sottoscritto/i rinuncia/no all'esercizio automatico a scadenza dei seguenti *Bonus Certificates*: [●]

Estremi del conto

I *Bonus Certificates* in relazione ai quali si rinuncia all'esercizio automatico sono depositati sul conto n. [●] presso [●] (***specificare l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. presso il quale i Bonus Certificates sono depositati***).

Il/i sottoscritto/i con la presente rinuncia all'esercizio automatico dei *Bonus Certificates* indicati al paragrafo 2 che precede.

Nome del/dei Portatore/i: [●]

Indirizzo completo: [●]

Numero di telefono e numero di fax: [●]

Firma del Portatore: _____

Luogo e data: _____

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si prende atto che i dati personali forniti con la presente comunicazione saranno oggetto di trattamento da parte di [Deutsche Bank S.p.A.] anche mediante l'utilizzo di procedure telematiche ed informatiche, esclusivamente al fine di dare esecuzione alla presente rinuncia d'esercizio. L'acquisizione dei suddetti dati personali ha natura obbligatoria e il mancato conferimento, anche parziale, di tali dati determinerà l'inaccettabilità ed irricevibilità della dichiarazione di rinuncia all'esercizio. I dati personali non saranno trattati per finalità diverse da quelle sopra indicate e non è previsto che, al di fuori delle ipotesi di legge, tali dati debbano essere comunicati ad altri soggetti, né che siano oggetto di diffusione. Titolare del trattamento dei dati è [Deutsche Bank S.p.A.]. Relativamente al suddetto trattamento l'interessato potrà esercitare in ogni momento tutti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003